




Associazione
Pedagogisti
ed Educatori
Italiani

L'ALBA DELL'ALBO

*A cura di
Gianvincenzo Nicodemo*

*Prefazione di
Alessandro Prisciandaro*

**Educatori professionali
socio-pedagogici e
pedagogisti tra
riconoscimento normativo
e sociale**



Apei editrice

A cura di
Gianvincenzo Nicodemo

L'alba dell'albo

**Educatori professionali socio-pedagogici e pedagogisti
tra riconoscimento normativo e sociale**

Prefazione di Alessandro Prisciandaro

Apei editrice

L'Associazione pedagogisti ed educatori italiani (www.apei.it) crede nel valore della libera diffusione della conoscenza scientifica in ambito pedagogico. Per questo motivo ha promosso la realizzazione di una edizione a libero accesso distribuita gratuitamente in formato elettronico attraverso la pagine web dell'editrice.

Curatore: Gianvincenzo Nicodemo

Prefazione: Alessandro Prisciandaro

Contributi di: Gianvincenzo Nicodemo, Moreno Castagna, Chiara Bravi

© Apei editrice

Il presente volume è rilasciato sotto licenza creative commons Attribuzione – Non Commerciale – Condividi allo Stesso Modo (CC BY-NC-SA). La sua riproduzione, distribuzione, comunicazione al pubblico ed esposizione in pubblico sono consentite a patto che non subisca modifiche e che ne venga citata la fonte.

Non è consentito utilizzare questa pubblicazione a fini commerciali oppure alterare o trasformare il file pdf o usarlo per crearne un'altra pubblicazione diversa dall'originale.

Per informazioni e approfondimenti sul curatore Gianvincenzo Nicodemo
Sito web Al centro la pedagogia www.gianvincenzonicodemo.it

L'editore del presente volume è l'Associazione pedagogisti ed educatori italiani (Apei).

Per informazioni e approfondimenti sull'editore: www.apei.it

Si ringrazia per il prezioso lavoro di revisione delle bozze Maria Paola Semplere, educatrice professionale socio-pedagogica

Web: www.apei.it

Facebook: www.facebook.com/OfficialPageAPEI/

Instagram: www.instagram.com/ass_pedagogisti_educatori_it/

X: <https://x.com/presidenteapei/>

Youtube: www.youtube.com/channel/UCDbh4Q0pLUuPaigjWAeLofA/

Email: presidente@apei.it

Per informazioni e approfondimenti sul curatore:

Sito web di al Cuore dei bisogni sociali: www.gianvincenzonicodemo.it

Social di Gianvencenzo Nicodemo: [Facebook](#) - [Linkedin](#) - [Youtube](#) - [TikTok](#)

Associazione Pedagogisti ed Educatori italiani:

Sito web Apei: www.apei.it

Social Apei: [Facebook](#) - [Youtube](#)

Sommario

Prefazione di Alessandro Prisciandaro

Non ci hanno visti arrivare 7

Radici costituzionali delle professioni di educatore e pedagogo

L'apporto delle professioni pedagogiche ed educative al progresso della Repubblica 9

Il principio "personalista" e la funzione dello Stato nella riduzione delle disuguaglianze 10

Istruzione ed educazione, strumenti di emancipazione 11

Il (recente) riconoscimento normativo delle professioni di educatore e di pedagogo

Sullo sfondo: la problematica del doppio educatore 13

Il superamento del doppio educatore asimmetrico: le modifiche intercorse nel 2017 14

La problematica degli educatori professionali socio-pedagogici in Sanità 17

Altro che doppio educatore. I sei educatori nell'ordinamento dello Stato

La questione del "doppio educatore" asimmetrico 22

Un ginepraio di professioni e professionisti dell'Educazione 23

Conclusioni 28

Un albo dei pedagogisti e degli educatori sociali

Perché è importante la configurazione ordinistica per le professioni di pedagogo e di educatore sociale 29

L'articolazione del testo di legge 31

Cosa cambia dopo l'approvazione e della legge 33

Educatori professionali socio-pedagogici e servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione 37

Il percorso attuativo dell'istituzione dell'ordine e degli albi 38

La disciplina delle professioni educative nella contrattazione collettiva italiana: fra criticità e dinamiche disfunzionali

Cos'è il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 40

I CCNL più rappresentativi del settore dell'educazione 40

Il ruolo delle confederazioni sindacali nell'evoluzione delle professioni educative:

un'analisi dei fini istituzionali e delle criticità correlate 41

Criteri di adozione del CCNL, dinamiche interconnesse e disparità di standard 43

La necessità di uniformare gli standard contrattuali

Notti Passive: retribuite o "a gratis"? Fra interpretazioni soggettive e criticità oggettive 44

La prospettiva delle organizzazioni datoriali 45

Il punto di vista degli educatori professionali socio-pedagogici 45

Un esempio pratico 45

Riconoscimento della Professione 46

Formazione e Aggiornamento: opportunità mancate 47

Dinamiche disfunzionali: gli educatori "senza titolo" 47

La diaspora dei professionisti dell'educazione: il fenomeno della "fuga dell'educatore" 48

Le difficoltà e la forza del lavoro educativo, tra frustrazione e resilienza. Una ricerca che dà voce

Esplorando le complessità del lavoro educativo: introduzione e contesto della ricerca 50

La cura educativa e l'impegno politico:

guidare il cammino verso una Società equa e solidale 51

Metodologia di Ricerca: Esplorare le Voci degli Educatori attraverso l'Indagine Qualitativa 51

un'analisi dei fini istituzionali e delle criticità correlate 41

Criteri di adozione del CCNL, dinamiche interconnesse e disparità di standard 43

La necessità di uniformare gli standard contrattuali

Notti Passive: retribuite o "a gratis"? Fra interpretazioni soggettive e criticità oggettive 44

Raccolta ed analisi dei dati: un viaggio nelle esperienze educative	52
Sfide, risorse e resilienza nell'ambiente educativo: valorizzare il ruolo degli Educatori nella Società e affrontare le difficoltà con determinazione	57

Prefazione

di Alessandro Prisciandaro

Non ci hanno visti arrivare...

Da sempre, i professionisti dell'area educativa e pedagogica hanno svolto il proprio lavoro immersi nella stretta osservanza di una relazione educativa vissuta in solitudine, in silenzio, con l'educando quale punto di riferimento per la valutazione della qualità del proprio intervento: motore principale in cui ricevere e sviluppare l'energia educativa-pedagogica. Un mondo solitario quello dell'Educatore, immerso nei propri studi e riflessioni, animato da una profonda speranza di cambiamento e di emancipazione dalla povertà sociale ed educativa.

Lo sguardo fiducioso del bambino ci spinge a trovare nuove vie educative e percorsi didattici per favorire la sua comprensione del mondo; una sfida ad agire determinata al raggiungimento di grandi o piccoli obiettivi e orientata ad un progresso costante: i suoi successi sono i nostri trionfi.

Ma da questa immagine di "maestro" missionario e tenace, frutto anche della profonda tradizione cattolica del nostro Paese, si è progressivamente delineata al livello collettivo una nuova concezione di professionista. Un profilo abbondantemente sfortunato dalle nostre università, in quanto il mercato del lavoro ne pretendeva centinaia di migliaia, impiegato in tutti i settori dell'assistenza pubblica come cuscinetto a basso costo, tra sofferenza e moti spontanei di rivolta sociale.

Il mercato del lavoro e lo sfruttamento di questi nuovi operatori del sociale saranno i fattori scatenanti di una protesta dapprima silenziosa. che però, nel giro di pochi anni, rivoluzionerà il panorama professionale di una nuova categoria forte di ben 200.000 professionisti.

Testimoni di questo fenomeno sociale sono gli autori di questo saggio che, come attenti osservatori, delineano le tappe principali di un processo interno di sviluppo della coscienza professionale, dando slancio e vigore ad una rivoluzione sociale, il cui obiettivo è quello di "Riprenderci la Pedagogia!", come recita il nostro motto. Solo così essa, la Pedagogia, potrà riaffermarsi quale disciplina centrale e scienza autonoma. Solo così, gli Educatori professionali socio-pedagogici e i Pedagogisti che la rappresentano, potranno acquisire la dignità e il riconoscimento professionale che gli sono dovuti.

Dalla mailing list di Yahoo denominata "Pedagogisti Educatori Online", che forniva un luogo di conforto e confronto a poche centinaia di colleghi, APEI è riuscita, con instancabile determinazione, a promuovere l'emancipazione delle professioni educative e pedagogiche. Ciò è stato possibile grazie ad una progettazione strategica in grado di coniugare il desiderio di riscatto dalla condizione marginale di "cenerentola del sociale" con l'idea di istituire un'organizzazione scientifica diffusa su tutto il territorio, composta da migliaia di attivisti, coordinati da un Consiglio nazionale compatto e agguerrito.

L'incremento dell'affiliazione su base volontaria e gratuita, frutto di una decisione ponderata, è stato esponenziale, e ha consentito l'impianto di una classe dirigente destinata a costituire il fulcro nel nuovo Ordine professionale dei Pe-

L'incremento dell'affiliazione su base volontaria e gratuita, frutto di una decisione ponderata, è stato esponenziale, e ha consentito l'impianto di una classe dirigente destinata a costituire il fulcro nel nuovo Ordine professionale dei Pedagogisti e degli Educatori professionali socio-pedagogici (legge 55/24), la sua spina dorsale.

Mi sento onorato di aver contribuito a questa narrazione e desidero esprimere il mio riconoscimento a tutti coloro che hanno condiviso questo cammino dando impulso e nuova linfa vitale alla Scienza Pedagogica.

Ringrazio gli autori di questo lavoro a più mani, base di tanti ulteriori approfondimenti e studi.

Buona lettura.

Alessandro Prisciandaro

Radici costituzionali delle professioni di educatore e pedagogo

di Gianvincenzo Nicodemo

L'apporto delle professioni pedagogiche ed educative al progresso della Repubblica

“Ogni cittadino - recita l'articolo 4 della Costituzione - ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”.

Contribuire al progresso sociale e civile della Repubblica attraverso il proprio lavoro non riguarda però soltanto i singoli cittadini ma, in egual misura, anche i professionisti e le professioni nel loro complesso.

L'articolo 118 della Costituzione, nella versione scaturita dalla riforma del 2001, consente di fare importanti deduzioni a tale riguardo. Esso infatti, stabilisce che i cittadini, singoli o associati, operano per lo *“svolgimento di attività di interesse generale”* e precisa che le istituzioni della Repubblica devono cooperare con i cittadini all'interesse pubblico. Lo stesso articolo 118 appena menzionato, riferisce altresì che Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni sono chiamati, inoltre, a favorire *“l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati”* nell'attuazione di questa funzione.

La prospettiva secondo la quale, non solo le Istituzioni ma anche i cittadini (in prima persona o in forma associata) debbano cooperare per l'interesse generale è una concezione moderna di estremo rilievo in quanto introduce un principio peculiare, che allontana l'idea di un monopolio sulle attività di interesse generale da parte delle autorità pubbliche, distribuendone la responsabilità anche sulla collettività attraverso il principio di sussidiarietà.

Ciò risulta particolarmente significativo, per esempio, in particolare riferimento a professioni come quelle pedagogiche ed educative, il cui fine è quello di promuovere, attraverso il proprio delicato lavoro, il cambiamento e lo sviluppo delle persone e dei contesti sociali; eppure troppo poco si è scritto sul contributo che pedagogisti ed educatori offrono alla vita sociale e civile.

Su di un piano scientifico e preliminare, tutta l'educazione contribuisce a questa funzione di promozione dell'interesse generale della Repubblica. Vi contribuiscono i servizi educativi erogati in libera professione dai pedagogisti che lavorano con ragazzi con disabilità; vi contribuiscono le attività degli educatori che influenzano la crescita di ragazzi allontanati dalle famiglie di origine

operando, ad esempio, in una comunità per adolescenti; vi contribuiscono coloro che lavorano con persone anziane in servizi di ogni tipo, promuovendo sviluppo personale e sociale.

Il principio “personalista” e la funzione dello Stato nella riduzione delle disuguaglianze

I riferimenti all'attività educativa che è possibile rintracciare nella Costituzione sono molteplici. Essi sanciscono il diritto costituzionale della funzione educativa per il benessere della Repubblica.

Il punto di partenza è senza dubbio l'articolo 2 della Costituzione, fondante il principio personalista; con esso, l'Assemblea costituente ha voluto mettere in particolare risalto l'esistenza di un ambito della personalità di ogni uomo, fisica o morale, che non può essere lesa da alcuno.

In tal senso, l'articolo 2 della Carta costituyente attribuisce quindi alla Repubblica il compito di riconoscere e garantire *“i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”*.

La persona umana viene descritta pertanto dal legislatore costituente come titolare di diritti inviolabili, concetto ampiamente precisato, che intende diritti:

- irrinunciabili, nessuno può rinunciarvi;
- inalienabili, non possono essere trasferiti ad altri;
- indisponibili, non possono essere oggetto di disposizione negoziale;
- imprescindibili, il mancato esercizio non ne comporta l'estinzione.

Tali diritti inviolabili devono essere riconosciuti a tutti i cittadini come conseguenza del principio personalista e costituiscono il fondamento del diritto di uguaglianza di cui all'articolo 3. In questa prima accezione, *“tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”*. Nel redigere questo documento però, i padri costituenti hanno previsto che non poteva bastare la semplice declinazione del principio di eguaglianza affinché questo venisse attuato nella realtà concreta della vita delle persone e della società; pertanto, la Costituzione attribuisce alla Repubblica il compito di riequilibrare le disuguaglianze: *“è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che [...] impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”*.

Nel secondo comma dell'articolo 3 si definisce la Repubblica come una particolare forma di Stato, lo Stato sociale, il cui scopo è, non soltanto quello di tutelare i principi di libertà degli ordinamenti liberali, ma anche quello di assicurare, nei limiti del possibile, l'effettiva eguaglianza nelle condizioni di vita, attraverso un'equa ripartizione delle risorse e degli oneri sociali. In tal senso la funzione dello Stato è di redistribuire la ricchezza attraverso un doppio meccanismo: da un lato, attraverso una fiscalità improntata alla progressività (coloro che possiedono di più contribuiscono con una percentuale maggiore), e dall'altro, tramite la fornitura di servizi finanziati dalla fiscalità generale.

Pertanto, la riduzione delle disuguaglianze e il perseguimento dell'uguaglianza sostanziale, principi ai quali la Repubblica tende, sono perseguiti in vario modo. Ad esempio, attraverso la redistribuzione di risorse economiche sotto forma di contributi vari, ma anche – e forse, soprattutto – attraverso una molteplicità di servizi, erogati dagli enti pubblici e dagli organismi del terzo settore come *attività di interesse generale*.

I servizi educativi, dei quali educatori professionali socio-pedagogici e pedagogisti costituiscono l'ossatura, partecipano a questa funzione di riduzione delle disuguaglianze messa in atto dalla Repubblica perché l'atto educativo, intrinsecamente in linea con tali finalità, è promotore del pieno sviluppo dell'uomo come persona. Sia che si tratti di attività educative con ragazzi allontanati da un contesto familiare deprivato, o di mettere a disposizione di adulti con disabilità competenze di gestione della quotidianità o delle proprie relazioni sociali in un'ottica di promozione di autonomia personale e sociale, oppure ancora di svolgere attività di orientamento professionale a persone che vengono, per esempio, da un passato penitenziario, in ognuna di queste occasioni l'attività dell'educatore è volta a colmare un gap predeterminato da una situazione di partenza, e a rimuovere gli ostacoli alla piena realizzazione del principio di eguaglianza.

Istruzione ed educazione, strumenti di emancipazione

Ma il contributo dell'educazione alla riduzione delle disuguaglianze codificato nella Carta Costituzionale non si esaurisce in breve. A tal proposito appare utile fare riferimento al diritto all'istruzione. In merito alla funzione di istruzione e di educazione, l'articolo 33 della Carta costituzionale prevede un sistema fondato sulla partecipazione tra soggetti pubblici e soggetti privati, impegnati nel medesimo compito di istruzione e di educazione, da svolgersi *“senza oneri per lo Stato”*. Tale diritto dei cittadini ad operare nel campo dell'istruzione vede al contempo un analogo diritto a fruire di una istruzione statale. L'articolo 34 della Costituzione precisa che *“l'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita”*, garantendo il diritto, ai capaci e ai meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i livelli più alti degli studi.

Si potrebbe obiettare che istruzione ed educazione sono cose diverse e che l'articolo 33 e il 34 fanno riferimento al sistema scolastico e di istruzione in senso stretto e non all'attività educativa, che è più ampia e solo parzialmente coincidente, ma ad un'obiezione di questo tipo è possibile rispondere con due ordini di argomentazioni. Innanzitutto, la Costituzione stessa menziona l'istruzione in diversi contesti che, in tempi moderni, possiamo associare a concetti più contemporanei di formazione; all'articolo 27, ad esempio, nel definire le caratteristiche della pena, questa viene posta come finalizzata alla rieducazione del condannato, e più avanti nell'articolo 38, dedicato alla disabilità, si pone in capo alla persona con disabilità un diritto all'educazione e all'avviamento professionale. In secondo luogo, è lecito intendere il concetto stesso di istruzione nel testo della Costituzione in una accezione più ampia, sulla base della valutazione secondo cui parlare di istruzione ai tempi della redazione della Costituzione implicava fare riferimento anche a ciò che oggi definiamo educazione.

D'altro canto, analogamente a questa considerazione, la Convenzione internazionale sui diritti dell'uomo, definisce il diritto all'istruzione come finalizzato a *“ricevere un'adeguata istruzione ai fini della formazione della personalità e dell'assolvimento dei compiti sociali delle persone”*, principio presente in un ampio numero di fonti di diritto internazionale.

L'educazione è finalizzata all'attuazione dei principi costituzionali anche in un'altra accezione e pertanto non appare fuori luogo fare riferimento a due principi. Infatti, secondo l'articolo 21 *“tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”* e se da un lato con esso il legislatore sta tutelando la libertà di parola, al contempo, egli sta salvaguardando anche il suo corrispettivo, la libertà della conoscenza. In proposito, numerosi sono i pronunciamenti della Corte costituzionali sui limiti alla libertà di espressione a partire da una storica sentenza della Corte Costituzionale che evidenzia come indiretta conseguenza della libertà di espressione sia *“un interesse generale alla informazione [...] e questo interesse implica, in un regime di libera democrazia, pluralità di fonti di informazione, libero accesso alle medesime, assenza di ingiustificati ostacoli legali, anche temporanei, alla circolazione delle notizie e delle idee”*.

Le funzioni di educazione e di istruzione sono fondamento del diritto alla conoscenza. Esse costituiscono la mediazione tra la persona in educazione ed il mondo, in quanto non si può conoscere se non si comprende, e non si può comprendere senza una adeguata scolarizzazione. La funzione sociale degli educatori e dell'educazione ha per fondamento, pertanto, la promozione dello spirito critico e l'offerta di strumenti per leggere l'informazione. Senza la capacità di decodificare le informazioni, la libertà di accesso ad esse viene a trovarsi alla mercé di chi controlla e manipola i mezzi di comunicazione.

Il (recente) riconoscimento normativo delle professioni di educatore e di pedagogo

di Gianvincenzo Nicodemo

Sullo sfondo: la problematica del doppio educatore

Il riconoscimento delle professioni di educatore e di pedagogo è alquanto recente. Prima del 2017 nell'ordinamento era presente una situazione di un doppio educatore asimmetrico. Da un lato, infatti, era presente sin dal 1998 la professione sanitaria di educatore professionale, regolamentata dal Dm 520/98, dall'altro, nei servizi era già ampiamente maggioritaria una professione sociale, priva però di una definizione normativa.

Nell'università italiana la dizione "educatore professionale" si accompagna all'introduzione della definizione di "educatore professionale extrascolastico": uno dei 4 indirizzi della laurea in Pedagogia riformata attraverso il Dm Università del 11/2/1991. Questa modifica è stata parte di una trasformazione più ampia che ha influenzato sia l'aspetto epistemologico che quello applicativo della scienza pedagogica, rispetto alla sua connotazione epistemologica ma anche applicativa.

La figura dell'educatore professionale entrava quindi negli ordinamenti universitari per la porta "principale" della riflessione scientifica.

Nel frattempo, principalmente nel settore sanitario, si formavano educatori attraverso corsi post-diploma variabili da regione a regione. Il decreto 520/98, a firma del Ministro Rosy Bindi, unificò questa molteplicità di percorsi formativi introducendo il profilo professionale sanitario di Educatore Professionale, accessibile con un titolo universitario. Si trattava di un decreto intriso di ambiguità poiché, se da un lato, istituiva una figura professionale dell'area sanitaria, e non poteva essere diversamente in quanto agiva sulla base di una delega sulle professioni sanitarie, dall'altro, definiva l'educatore quale "operatore sociale e sanitario", delineandone contestualmente ambiti di attività anche sociali.

Nel 1998, a prescindere dalle incongruenze, si delineava la questione del "doppio educatore", che avrebbe visto la coesistenza tra due figure: gli educatori laureati in educazione professionale, riconosciuti sul piano normativo dal decreto menzionato, e gli educatori sociali, già ampiamente presenti nei servizi sociali e socio-sanitari, operanti in modo legittimo, nonostante la mancanza di riconoscimento professionale; questa situazione, dovuta alla mancanza di obbligatorietà del titolo di laurea, ne determinava la convivenza con molteplici

mento professionale; questa situazione, dovuta alla mancanza di obbligatorietà del titolo di laurea, ne determinava la convivenza con molteplici altre formazioni, tutte legittime.

Se l'istituzione dell'educatore professionale sanitario nasceva in attuazione di una fonte di legge contenuta nel Decreto legislativo 502/92, un'analoga fonte normativa avrebbe potuto consentire con Decreto ministeriale di istituire una professione sociale.

L'articolo 12 della Legge 328/00 infatti, prevedeva le modalità istitutive delle professioni sociali e in attuazione di tale articolo, fin dal 2000 sarebbe stato possibile introdurre un decreto speculare al Dm 520/98 che definisse la professione di educatore professionale nei servizi sociali, o a

il limite, un decreto interministeriale congiunto dei due Ministeri che istituisse una figura professionale unica in tutti gli ambiti. Tale fonte normativa non verrà mai definita, e sarà necessario aspettare fino al 2017 per superare l'aporia della presenza del doppio educatore professionale asimmetrico: due formazioni universitarie, una sola delle quali dotata di un riconoscimento in quanto professione.

Ambito	Norma che definisce l'ambito (sociale, sociosanitario, sanitario)	Norma che definisce la procedura per definire le professioni	Decreto che definisce la professione
Socio-assistenziale	L. 328/00, art. 22	L. 328/00, art. 12	ASSENTE
Socio-sanitario	D. Lgs. 502/92, art. 3 Septies	D. Lgs. 502/92, art. 3 octies	ASSENTE
Sanitario	D. Lgs 118/98, art. 112	L. 43/2006, art. 5	Dm 520/98

Fin qui si è argomentato dell'educatore laureato in scienze dell'educazione. Per quanto concerne il pedagogo, la tutela normativa era persino più debole, in quanto, mentre la funzione educativa delle strutture sociali prevedeva, in un modo o nell'altro e a macchia di leopardo, il requisito della laurea in scienze dell'educazione, tale requisito si riscontrava ancora meno per il pedagogo. L'anno di svolta è stato il 2017.

Il superamento del doppio educatore asimmetrico: le modifiche intercorse nel 2017

Il 2017 è stato un anno di grande trasformazione per le professioni educative e pedagogiche.

Le norme che hanno determinato questa trasformazione sono state:

- il Dlgs 65/2017, che istituisce il sistema integrato 0-6 anni nell'ambito delle deleghe contenute nella Legge 107 su "La buona scuola";
- i commi 594-602 dell'articolo 1 della legge 205/2017, Legge di bilancio 2018 (cosiddetta legge lori);
- la Legge 03/2018 (cosiddetta legge Lorenzin).

Al termine di tale processo, il quadro normativo relativo alla condizione dei pedagogisti e degli educatori è radicalmente mutato.

È opportuno, pertanto, definire i termini di tale transizione e le conseguenze che il 2017, ultimo anno di quella legislatura, hanno portato nella vita professionale dei pedagogisti e degli educatori italiani.

Il 31 maggio 2017 veniva approvato il Decreto legislativo 65. Esso, nell'istituire il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai 6 anni, ha disposto, tra l'altro, che a decorrere dall'anno scolastico 2019-2020, l'accesso alle posizioni di educatore di servizi educativi per l'infanzia fosse consentito soltanto ai laureati in scienze dell'educazione L-19 con indirizzo specifico o ai laureati con laurea magistrale 85 bis in scienze della formazione primaria integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti universitari. Il processo volto a definirne i relativi requisiti è stato completato dal decreto ministeriale 378/2018 e dalla Nota di chiarimento 14176 dell' 8.8.2018 per quanto concerne la fase transitoria.

In precedenza, di fatto, il requisito professionale degli operatori nei servizi per l'infanzia diversi dalla scuola per l'infanzia, come nidi, nidi aziendali, servizi integrativi ai nidi, ludoteche per la prima infanzia, ecc..., era stabilito dalle autorizzazioni e degli accreditamenti regionali, attraverso le formazioni più disparate.

Il 27 dicembre 2017, pochi mesi dopo l'approvazione della norma che riorganizzava il sistema 0-6 anni, il Senato approvava in via definitiva la legge di stabilità 2018. Va detto qui che in quella legislatura era stata approvata alla Camera, e si era fermato al Senato, in commissione. Una volta divenuto chiaro che la Pdl lori non sarebbe stata approvata, nel passaggio alla Camera della legge di stabilità 2017 veniva introdotto, a firma del relatore della legge di bilancio Francesco Boccia, un emendamento di 8 commi che acquisiva la maggior parte dei contenuti della Pdl lori. Nel testo definitivo si tratta dell'art. 1, cc. 594-601 della L. 205/2017, relativo alla "Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, di educatore professionale socio-sanitario e di pedagogista" che stabiliscono esplicitamente che "...l'esercizio delle attività [di educatore e pedagogista] è consentito - salve alcune previsioni transitorie - solo a chi è in possesso delle relative qualifiche, attribuite all'esito del percorso di studi universitario specificamente indicato, abilitante...".

Pur con qualche incongruenza questa norma otteneva l'effetto desiderato: l'introduzione nell'ordinamento italiano di una definizione professionale del pedagogista e dell'educatore che li definisse in relazione all'attività svolta e al titolo di studio richiesto.

All'entrata in vigore della Legge 205, il primo gennaio 2018, le professioni di educatore venivano ad essere tre:

1. l'educatore nei servizi educativi dell'infanzia, operante nei servizi del sistema 0-6, cui si accede con laurea L19 con indirizzo specifico o laurea magistrale in scienze della formazione primaria LM-85 bis con anno integrativo sull'infanzia;
2. l'educatore professionale socio-pedagogico, operante in una molteplicità di servizi ma non, in questa prima formulazione, nei servizi socio-sanitari e della salute;
3. l'educatore professionale socio-sanitario, che recuperava in questa nuova denominazione la definizione precedentemente introdotta dal decreto ministeriale 520/98 .

Con l'approvazione della Legge 205/2017 la figura dell'educatore professionale, nata come professione sanitaria a fine anni '90, veniva riformata. L'entrata in vigore della Legge 205/2017 sanciva per la prima volta la presenza di due professioni diverse sul piano normativo: l'educatore professionale socio-pedagogico e l'educatore professionale socio-sanitario.

Alla professione di educatore professionale socio-pedagogico si accedeva con la relativa qualifica professionale, che si otteneva in via ordinaria con laurea L19 in scienze dell'educazione, oppure, in via straordinaria, attraverso un percorso di sanatoria che consentiva di ottenere la qualifica a coloro che:

- avessero conseguito un corso intensivo per complessivi 60 crediti formativi universitari nelle materie educative, organizzato dai dipartimenti e dalle facoltà di scienze dell'educazione e della formazione, anche in modalità a distanza, da intraprendere entro il primo gennaio 2021. Al corso potevano accedere coloro che avessero operato in un ente pubblico alla data di entrata in vigore della legge, che avessero svolto l'attività di educatore per non meno di tre anni non continuativi e coloro che avessero conseguito un diploma magistrale ante 2001/2002 (comma 597);
- alla data di entrata in vigore della Legge, avessero un contratto di lavoro a tempo indeterminato e 20 anni di attività o in alternativa 10 anni di attività professionale con 50 anni di età (comma 598).

Restava infine previsto, in relazione a coloro che avessero lavorato per almeno 12 mesi, che "il mancato possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore socio-sanitario non potesse costituire motivo diretto o indiretto di licenziamento o modifica peggiorativa per il lavoratore.

La medesima fonte normativa introduceva la qualifica professionale di pedagogo, definita qualifica "abilitante" dalla legge, alla quale si accedeva ad esito delle lauree magistrali:

- LM-50, Programmazione e gestione dei servizi educativi;
- LM-57, Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione

continua;

- LM-85, Scienze pedagogiche;
- LM-93, Teorie e metodologie dell'e-learning e della media edu-

cation.

Nei medesimi ultimi giorni della legislatura, il 22 dicembre 2017, il Senato approvava la legge Lorenzin, intitolata "Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute". La Legge Lorenzin (l.03/2018) completa il quadro dei provvedimenti che, in quell'ultimo

anno della legislatura, furono approvati con ricaduta significativa sui pedagogisti e gli educatori.

In particolare, la legge 3/2018 modificava le modalità di introduzione di nuove professioni socio-sanitarie, stabilendo (art.5, c.5) che “Sono compresi nell’area professionale di cui al presente articolo i preesistenti profili professionali di operatore socio-sanitario, assistente sociale, sociologo ed educatore professionale. Resta fermo restando che i predetti profili professionali afferiscono agli Ordini di rispettiva appartenenza, ove previsti”.

L’educatore professionale socio-sanitario entrava così nel novero delle professioni sociosanitarie e diventava al contempo professione ordinistica nell’ambito dell’Ordine dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

In quegli ultimi giorni del 2017 fu subito chiaro ai più che l’introduzione di una professione ordinistica nel quadro delle professioni operanti nei servizi socio-sanitari, senza un esplicito riferimento ai servizi sanitari e socio-sanitari nella legge 205, avrebbe potuto avere effetti disastrosi sui percorsi lavorativi di tutti gli altri professionisti che, a vario titolo e qualifica, operavano in quei servizi.

La problematica degli educatori professionali socio-pedagogici in Sanità

Il comma 594 dell’articolo 1 della Legge 205/2017 prevedeva che gli ambiti professionali degli educatori professionali socio-pedagogici e dei pedagogisti fossero i seguenti:

- educativo e formativo;
- scolastico;
- socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi,
- della genitorialità e della famiglia;
- culturale;
- giudiziario;
- ambientale;
- sportivo e motorio;
- dell’integrazione e della cooperazione internazionale.

Ora, l’idea che tra i propri ambiti di attività, l’educatore professionale socio-pedagogico non vedesse riportati i servizi sanitari era potenzialmente molto pericolosa, in quanto all’interno di tali servizi operavano (e operano tuttora) moltissimi educatori professionali socio-pedagogici. L’anno successivo, la legge di bilancio 2019 mise mano alla questione dell’assenza degli ambiti sanitario e socio-sanitario tra le competenze dell’educatore professionale socio-pedagogico, prevedendo che essi operassero “al fine di conseguire risparmi di spesa, nei servizi e nei presidi sociosanitari e della salute limitatamente agli aspetti socio-educativi”.

Nella medesima legge di stabilità del 2019, mentre si introduceva una più chiara definizione dei servizi sanitari come ambito di attività legittimo degli educatori professionali socio-pedagogici, un’altra norma andava ad impattare sulla questione

stione del “doppio educatore”; il comma 537 infatti, aveva previsto, l’istituzione di elenchi speciali ad esaurimento per coloro che avessero svolto una delle professioni sanitarie, in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni. Costoro potevano iscriversi in tali elenchi speciali entro il 31 dicembre 2019 (termine che fu di lì a poco prorogato), continuando ad operare l’attività professionale che avevano esercitato prima dell’introduzione dell’Ordine professionale. Anche per gli educatori professionali socio-sanitari erano state previste delle sanatorie che avevano consentito loro di vedersi riconosciuto il diritto all’equipollenza o all’equivalenza dei propri titoli di studio. Gli elenchi speciali costituiscono l’ultima sanatoria in questo senso.

Con l’introduzione degli elenchi speciali si è istituita un’ulteriore categoria di professionisti. Accanto a coloro che legittimamente potevano esercitare la professione di educatore professionale socio-pedagogico (perché in possesso della qualifica professionale relativa) o di educatore professionale socio-sanitario perché iscritti nel relativo albo, si è introdotta una terza categoria di lavoratori: gli educatori iscritti negli elenchi speciali.

Costoro possono esercitare la professione di educatore professionale socio-sanitario ma non possono accedere ai relativi concorsi pubblici; sono tenuti al pagamento della tassa di iscrizione all’Elenco speciale e sottoposti agli obblighi formativi ECM ma non hanno diritto di voto rispetto all’elezione degli organi dell’Ordine e delle Commissioni d’albo all’interno del TSRM. Questo scenario evoca la concezione di una sorta di “riserva indiana”, un margine periferico in cui è gentilmente concesso operare e partecipare finanziariamente poiché tutti sono uguali, ma alcuni sono “più uguali” di altri.

Quindi, anche chiarito che gli educatori professionali socio-pedagogici potevano operare in sanità, la questione era tutt’altro che chiusa. Il costituito Ordine delle professioni sanitarie continuava a rivendicare come propria riserva professionale l’intera attività educativa in Sanità. L’argomentazione sostenuta dai documenti dell’ordine dei TSRM parte dall’assunto che gli educatori professionali socio-pedagogici, essendo costituiti in professioni non organizzate in Ordini e Collegi (per espressa previsione della L.205/2017), sono di conseguenza quindi normati dalla legge 4/2013, ed ecco, quella stessa legge istitutiva esclude dalle attività professionali delle professioni non ordinistiche (art.1, c.2) le “attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art.2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e relative attività tipiche o riservate per legge e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative”. Pertanto, non si metteva in dubbio che gli educatori professionali socio-pedagogici e i pedagogisti potessero operare in Sanità ma si rivendicava che non potessero svolgere alcuna attività perché, di qualunque attività, rivendicavano che si trattasse di attività tipiche delle professioni sanitarie.

Con la modifica della legge 205/2017, operata dalla Legge 145/2018, si era spostato il problema da “gli educatori professionali socio-pedagogici non possono operare in Sanità” a “gli educatori professionali socio-pedagogici possono operare in Sanità ma non possono fare nessuna attività educativa”.

Serviva pertanto una norma primaria che ordinasse questa materia, definendo quali dovessero essere i confini dell'attività educativa dell'educatore professionale socio-pedagogico in Sanità, sottraendola dagli ambiti rivendicati dalle professioni sanitarie. Tale norma sarebbe arrivata con l'ennesimo provvedimento omnibus, il cosiddetto "decreto agosto": il DI 104/2020. Questa fonte normativa istituiva l'articolo 33-bis, rubricato "Misure urgenti per la definizione delle funzioni e del ruolo degli educatori socio-pedagogici nei presidi socio-sanitari e della salute". Il 33-bis approvato dal Parlamento in conversione del decreto 104/2020 era costituito da due commi. Il primo comma definiva una delega affinché un apposito decreto ministeriale del Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dell'Università e della Ricerca, definisse i contenuti dell'attività professionale degli educatori professionali socio-pedagogici in Sanità.

Il secondo comma, in attesa della approvazione di detto decreto, delineava i contenuti dell'attività professionale dell'educatore professionale socio-pedagogico nei presidi socio-sanitari e della salute.

Compiti dell'educatore professionale socio-pedagogico erano pertanto:

- individuare, promuovere e sviluppare le potenzialità cognitive, affettive, ludiche e relazionali dei soggetti, a livello individuale e collettivo, nell'ambito di progetti pedagogici elaborati in autonomia professionale o con una équipe in prospettiva interdisciplinare e interprofessionale;
- contribuire alle strategie pedagogiche per programmare, pianificare, realizzare, gestire, monitorare, verificare e valutare interventi educativi mirati allo sviluppo delle potenzialità di tutti i soggetti per il raggiungimento di livelli sempre più avanzati di sviluppo, autonomia personale e inclusione sociale;
- progettare, organizzare, realizzare e valutare situazioni e processi educative formative sia in contesti formali, pubblici e privati, sia in contesti informali, finalizzati alla promozione del benessere individuale e sociale, al supporto, all'accompagnamento e all'implementazione del progetto di vita delle persone con fragilità esistenziale, marginalità sociale e povertà materiale ed educativa, durante tutto l'arco della vita;
- costruire relazioni educative, cura educativa, accoglienza e responsabilità;
- prevenire situazioni di isolamento, solitudine, stigmatizzazione e marginalizzazione educativa, soprattutto nelle aree territoriali culturalmente e socialmente deprivate.

Contenuti analoghi sarebbero stati di lì a pochi mesi introdotti nel relativo decreto attuativo, a firma del Ministro della salute Speranza e del Ministro dell'Università e della Ricerca Messa, recante la data del 27 ottobre 2021.

Purtroppo, ad oggi, anche di fronte a tale processo normativo, le argomentazione dell'ordine dei TSRM e delle professioni sanitarie rispetto all'illegittimità della presenza degli educatori professionali socio-pedagogici nei servizi sanitari, non si sono placate. Tra le tante, è certamente emblematica la vicenda, purtroppo non isolata, che ha visto la messa in discussione da parte della federazione dei TSRM di alcuni provvedimenti emessi da una Asl Campana che aveva bandito dei concorsi e previsto delle stabilizzazioni per educatori professionali socio-pedagogici, prevedendo come titolo di accesso i requisiti di cui alla Legge 205/2017, sulla base di quanto fin qui evidenziato.

Di fronte a tali provvedimenti l'Ordine dei TSRM ha adito il TAR Campania, chiedendo che le procedure assunzionali in questione venissero annullate, con il

conseguente licenziamento degli educatori già assunti e stabilizzati dall'Azienda sanitaria.

L'8 novembre 2023, il TAR Campania infatti, riepilogando il percorso normativo che vede due distinte professioni, quella degli educatori professionali socio-pedagogici e quella degli educatori professionali socio-sanitari, si è pronunciato con una sentenza destinata ad influenzare il destino dei primi in Sanità.

Evidenziato come si tratti di due distinte professioni, il TAR Campania precisa che "in applicazione di tali coordinate [la presenza di due educatori e una normativa che riguarda l'attività dell'educatore professionale socio-pedagogico in Sanità], si palesa dunque infondata" la tesi secondo la quale sia una sola di queste due professioni a poter operare in Sanità, in quanto, spiega il TAR, "il descritto quadro normativo consente espressamente nella medesima area l'utilizzo della distinta figura professionale di educatore socio-pedagogico, sia pure limitatamente agli aspetti socio-educativi". Inoltre, argomenta il TAR, "Va parimenti esclusa qualsiasi "usurpazione" della funzione o "sovrapposizione" degli educatori professionali socio-pedagogici rispetto agli educatori professionali ex D.M. n. 520/1998, visti i diversi ruoli delle due figure professionali". Quindi, sostiene ancora il TAR Campania, non solo sono due professioni diversi, ma non è vero che fanno le stesse cose, e di conseguenza possono operare in maniera distinta.

Il TAR Campania, già che c'era, ha fatto anche due postille. La prima è quella secondo cui il progetto individuale previsto in età evolutiva, pur prevedendo valutazioni diagnostiche - funzionali e prestazioni di cura e riabilitazione "non esautorano dallo svolgimento dei restanti compiti di assistenza integrata i soggetti non appartenenti alle professioni sanitarie". In secondo luogo, in riferimento alla disabilità, il TAR Campania rileva come "l'approccio alla persona in stato di disabilità non deve avvenire solo in termini di malattia, ma deve assumere a riferimento la condizione di chi, a causa dello stato di menomazione, versa in condizione di ridotte capacità di interagire con l'ambiente e di emarginazione e necessita, quindi, di un assiduo intervento per lo svolgimento delle attività quotidiane e per il recupero della condizione di svantaggio sociale".

C'è da immaginare che la questione della coesistenza dei due educatori continui a generare tensioni nel mondo del lavoro e che la recente introduzione dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative consenta di individuare una quadra. È necessario che venga tracciato una volta per tutte il confine tra le due professioni di educatore, liberando il mercato del lavoro dei servizi socio-sanitari e sanitari, e gli educatori stessi, da un fardello insopportabile, che ne mina la serenità lavorativa e la stessa stabilità nei servizi.

Nel corso della prima metà del 2024 due sono gli aggiornamenti di questa ricostruzione. In primo luogo, il decreto del Presidente della Repubblica datato 19 febbraio 2024 che ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso della federazione nazionale del Tsmr che puntava a mettere in dubbio la legittimità della norma (il 33-bis in particolare) che dichiarava i compiti dell'educatore sociale in sanità. Con questo pronunciamento si è messa una pietra tombale di fronte all'argomentazione di coloro che contro ogni evidenza normativa rivendicavano la legittimità della presenza degli educatori professionali socio-pedagogici in sanità. Da qui in poi è inoppugnabile il principio, già codificato dalla legge, secondo il quale gli educatori professionali socio-pedagogici possono operare in sanità.

In secondo luogo, l'8 maggio 2024 è entrata in vigore la legge istitutiva degli albi degli educatori professionali socio-pedagogici e dei pedagogisti, di cui si parlerà altrove nel volume, che rende esigibile l'impianto della professione che il legislatore aveva codificato.

Altro che doppio educatore. I sei educatori nell'ordinamento dello Stato

di Gianvincenzo Nicodemo

La questione del “doppio educatore” assimetrico

Nel primo capitolo si è fatto cenno a quella che costituiva, fino al 2017, la figura del doppio educatore asimmetrico. Una controversa peculiarità che era possibile rinvenire nel nostro ordinamento, in quanto, sino a quella data, vi erano presenti due tipi professioni denominate in maniera analoga seppur non coincidenti nella pratica:

- l'educatore professionale, caratterizzato da una formazione universitaria di tipo sanitario, che poteva contare su una propria specifica definizione normativa contenuta nel Decreto ministeriale 520/98;
- la figura non regolamentata di educatore, per la quale esisteva, sì, un percorso di formazione universitaria (la laurea in Scienze dell'educazione), ma non una corrispondente fonte normativa che ne definisse la professione.

Come già evidenziato in precedenza, dal 2017 in avanti, il legislatore è intervenuto più volte su questa intricata situazione e, seppur lentamente e tra mille resistenze e contraddizioni, nel complesso, si è assistito ad un progressivo movimento verso una maggiore simmetria.

In una prima fase (a partire dal 2018), la professione sanitaria di educatore professionale è stata riformata in due differenti professioni: la professione di educatore professionale socio-sanitario (ordinistica) e la professione di educatore professionale socio-pedagogico (non ordinistica). Inoltre, nel frattempo, nel corso del 2017 veniva altresì istituita la professione di educatore nei servizi educativi dell'infanzia; per quanto l'introduzione della cosiddetta “Legge lori” abbia consentito dei passi evolutivi significativi, era comunque evidente il persistere di un quadro pesantemente asimmetrico dovuto alla presenza di due diverse professioni, una con Ordine professionale e l'altra senza, e ciò non poteva che rappresentare fonte di problemi, soprattutto per ciò che concerne l'ambito sanitario.

Il legislatore ha ritenuto quindi necessario mettere mano nuovamente alla questione attraverso la L. 145/2018 e il Decreto legge 104/2020 art. 33-bis, i quali ampliano e definiscono in modo più preciso il ruolo dell'educatore professionale socio-pedagogico nei settori socio-sanitario, socio-assistenziale e della salute, concentrandosi esclusivamente sugli aspetti educativi.

ampliano e definiscono in modo più preciso il ruolo dell'educatore professionale socio-pedagogico nei settori socio-sanitario, socio-assistenziale e della salute, concentrandosi esclusivamente sugli aspetti educativi.

Nonostante ciò però, l'impianto asimmetrico tra una professione ordinistica e una non ordinistica, restava inalterato, con la conseguenza di ripetute rivendicazioni totalitarie da parte dell'Ordine dei TSRM e delle professioni sanitarie, che, forti della propria natura ordinistica, hanno cercato di escludere i professionisti dell'educazione dall'ambito sanitario, rivendicando il monopolio esclusivo di tutte le attività svolte nel proprio settore, sebbene ciò fosse in palese contrasto con la legislazione vigente.

In considerazione di ciò, è chiaro quanto fosse indispensabile e indifferibile un intervento risolutivo, che si è concretizzato attraverso l'approvazione della legge 55/2024, istitutiva dell'albo professionale delle professioni educative e pedagogiche. Esso ha avuto il merito di restituire specificità e dignità scientifica ed epistemologica alle professioni pedagogiche ed educative. Inoltre, ha definito un quadro generale (quasi) simmetrico tra le due figure professionali, mettendo in evidenza peculiarità e complementarità, anche nel controverso contesto sanitario.

Un ginepraio di professioni e professionisti dell'Educazione

Tuttavia, l'aggressività manifestata dalle istituzioni di rappresentanza degli operatori con laurea in ambito sanitario nei confronti dei laureati in Scienze dell'educazione, ha portato all'evidenza una situazione che nel corso del tempo si era progressivamente complessificata. L'esigenza, da parte delle Istituzioni, di rispondere ai bisogni educativi della società attraverso servizi sempre più variegati e specifici ha portato a definire una serie di professioni educative con denominazioni diverse: un ginepraio di professioni e titoli di studio, stratificato negli anni e differenziato in maniera significativa a livello territoriale, che contribuiva (fino all'entrata in vigore della legge 55/2024) a restituire un quadro di confusione e di scarsa esigibilità da parte degli utenti, con ripercussioni negative sulla qualità dei servizi.

In questo capitolo offriremo una rassegna delle diverse professioni di educatore che sono andati a stratificarsi e offriremo un elenco delle piante che sono andate a costituire il ginepraio di professioni educative al quale il legislatore dovrà mettere mano nella fase nuova che si è aperta con l'entrata in vigore della legge istitutiva dell'ordine e degli albi.

L'educatore professionale socio-pedagogico è il primo di queste professioni educative e quello al quale le professioni che seguono dovrebbero essere ricondotte. L'educatore professionale socio-pedagogico nasce con la legge 205/2017. Degli educatori professionali socio-pedagogici e dei pedagogisti la legge dice

- gli ambiti di attività: educativo, formativo e pedagogico
- e tipologie di attività (formale, non formale e informale)
- le età della vita in cui opera ("nelle varie fasi della vita")
- la prospettiva in cui si articola il lavoro (la prospettiva della crescita personale)
- i servizi e le strutture in cui operano, ossia socio-educativi e socio-

educativi e socio-assistenziali, educativo e formativo, scolastico, socio-assistenziale, della genitorialità e della famiglia, culturale, giudiziario, ambientale, sportivo e motorio, dell'integrazione e della cooperazione internazionale.

La professione di educatore professionale socio-pedagogico, assieme a quella di pedagogista, nasceva come professione non organizzata in ordini e collegi ai sensi della Legge 4/2013 ed è stata riordinata in professione ordinistica a partire dalla legge 55/2024.

L'articolo della legge 55 dedicato alle competenze dell'educatore professionale socio-pedagogico è l'articolo 3. In questa ulteriore fonte normativa l'educatore professionale socio-pedagogico viene definito come "un professionista operativo di livello intermedio" dedito a funzioni progettuali e di consulenza con autonomia scientifica e responsabilità deontologica.

Egli opera nei servizi socio-educativi e socio-assistenziali e nei servizi socio-sanitari e l'attività che vi svolge è volta a valutare, progettare, organizzare e mettere in atto progetti, interventi e servizi educativi e formativi rivolti a persone in difficoltà o in condizione di disagio, collaborando con altre figure professionali, sia in gruppo che individualmente, promuovendo l'obiettivo della crescita integrale della persona e dell'inserimento o del reinserimento sociale, definendo interventi educativi, formativi, assistenziali e sociali, anche in collaborazione con altre agenzie educative.

L'educatore professionale socio-pedagogico è una professione sociale che opera (anche in sanità). Nulla viene modificato del quadro delle competenze degli educatori professionali socio-pedagogici nei servizi sanitari e socio-sanitari successivo all'entrata in vigore della Legge 55/2024.

Pertanto, prima e dopo l'entrata in vigore della legge 55/204 gli educatori professionali socio-pedagogici e i pedagogisti:

- possono operare nell'ambito dei "nei "servizi e nei presidi socio-sanitari e della salute limitatamente agli aspetti socioeducativi" (Legge 205/2017, art. 1, c. 594)
- nell'ambito dei servizi socio-sanitari e della salute le mansioni concretamente messe in atto dagli educatori professionali socio-pedagogici sono definite dall'articolo 33-bis del DI 104/2020 e dal successivo decreto dei Ministri Speranza e Messa dell'ottobre 2021

La seconda professione di educatore presente nell'ordinamento è anch'essa una professione ordinistica. Si tratta dell'educatore professionale socio-sanitario.

L'educatore professionale socio-sanitario nasce dalla riforma della professione sanitaria di educatore professionale contenuta nella Legge 205/2017. Il comma 596 della Legge 205/2017, infatti, istituisce la qualifica professionale di educatore professionale socio-sanitario a coloro che conseguono la relativa laurea abilitante nella classe di laurea L/Snt2. La legge riconduce le attività dell'educatore professionale socio-sanitario alla professione preesistente nell'ordinamento di educatore professionale, di cui al Decreto ministeriale 520/98.

Se la dinamica dei due educatori con professione ordinistica si è andata chiarendo significativamente, non si può dire altrettanto per le attività educative negli altri ambiti. Ecco che, a ben vedere, anche la definizione di “doppio” educatore costituisce una semplificazione, in quanto nell’ordinamento dello Stato erano presenti sei differenti fattispecie professionali di educatori che con l’entrata in vigore della legge 55, saranno ricondotte a quelle definite da Ordine e albo.

In questo capitolo, ci si è posto l’obiettivo di censire alcune di queste figure, tenendo presente che si tratta “soltanto” di (alcune di) quelle previste nell’ordinamento dello Stato, e che probabilmente, un’analisi approfondita delle normative regionali rivelerebbe un numero significativamente maggiore di professioni e professionisti che hanno per oggetto e svolgono “attività educative”. Alle professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di educatore professionale socio-sanitario vanno aggiunte pertanto almeno altre quattro tipologie di educatore.

In primo luogo, l’educatore nei servizi educativi dell’infanzia, una specificità di cui avremmo fatto volentieri a meno. Per l’accesso a questa professione, infatti, non era sufficiente la laurea in Scienze dell’educazione ma era necessario aver conseguito i 55 CFU specifici per l’indirizzo infanzia. Con l’emanazione del Decreto legislativo 65/2017, il legislatore aveva infatti distinto il ruolo dell’educatore nell’infanzia, per il quale era richiesto un percorso formativo specifico, dal profilo “generico” che poteva svolgere le proprie funzioni in tutte le altre età della vita e il cui indirizzo universitario era ininfluenza. Con l’entrata in vigore della legge 55/2024 questa distinzione è caduta per sempre dal momento che il requisito per l’accesso alla professione di educatore di infanzia resta l’iscrizione all’albo degli educatori professionali socio-pedagogici. In tale senso infatti, è legittimo ritenere che la legge istitutiva dell’Ordine, nel momento in cui prevede che per esercitare la professione di educatore di infanzia sia necessario essere iscritti all’albo, abbia tacitamente abrogato la norma (Dlgs 65/2017, art. 14) che prevedeva l’indirizzo come requisito di accesso. Pertanto, le due professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi dell’infanzia saranno ricondotte all’unico albo degli educatori socio-pedagogici.

Dei tre educatori rimanenti, due lavorano nel settore scolastico: il personale educativo attivo nei convitti e negli istituti educativi, e coloro che operano nei servizi di supporto all’autonomia e alla comunicazione.

Nel primo caso, la figura non è istituita da una norma di legge, ma rappresenta un’articolazione interna ai convitti delineata dalla contrattazione collettiva. Gli educatori che lavorano nei convitti condividono le attività quotidiane con i ragazzi e risiedono all’interno della struttura, garantendo una presenza costante al di fuori dell’orario scolastico e organizzando lo studio pomeridiano e le attività educative in sinergia con i convittori. Si tratta dunque di una funzione pienamente definibile di educatore, sebbene, al ruolo si acceda, oltre che con la laurea in Scienze dell’educazione, anche con alcune lauree magistrali di settore o con la laurea in Scienze della formazione primaria, che è quella che forma gli insegnanti della scuola primaria. Un ulteriore requisito di accesso è il diploma magistrale/liceo socio-psicopedagogico ante 2002. Anche in quest’ultimo caso quindi, si palesa una figura educativa con requisiti solo parzialmente conformi a quelli previsti dalla normativa dell’Ordine.

Per quanto concerne invece l'educatore che opera nei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione, la fonte normativa i cui servizi fanno riferimento è l'articolo 13 della Legge 104/92.

Il comma 3 dell'articolo 13 della legge quadro sull'assistenza alle persone con disabilità prevede infatti che nelle scuole di ogni ordine e grado sia presente l'insegnante incaricato su sostegno, la cui funzione è attribuita alla responsabilità del Ministero dell'Istruzione, invece è attribuito all'ente locale il compito di istituire il servizio "di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali". Tale funzione si è evoluta in maniera da essere a contenuto decisamente educativo, mentre l'assistenza materiale viene attribuita dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo della Scuola ai collaboratori scolastici. Questa deduzione, che dovrebbe essere assolutamente pacifica, viene acquisita con estrema lentezza dagli ordinamenti regionali. In merito a questo servizio, le regioni hanno normato nel tempo in maniera molto fantasiosa, introducendo titoli di accesso e qualifiche molto diversificati e talvolta decisamente pittoreschi.

Ora, essendo stata istituita nell'ordinamento dello Stato una professione educativa, dovrebbe venire da sé che questa dovrebbe attrarre tutte le funzioni educative; una conseguenza dell'approvazione da parte del Parlamento della Legge 55/2024 dovrà essere una potente semplificazione e la riconduzione all'attività educativa di una quota importante di queste figure.

Una proposta potrebbe essere quella di distinguere sul piano del servizio e dei professionisti coinvolti, l'attività di assistenza all'autonomia dall'attività di assistenza alla comunicazione, rivolta a sordi segnanti e sulla tiflodidattica.

Per ciò che concerne l'attività di assistenza all'autonomia, nelle tante dimensioni che questo costrutto assume, essa non può che essere ricondotta con certezza alla professione ordinistica di educatore professionale socio-pedagogico. Per l'attività di assistenza alla comunicazione, nell'ambito delle disabilità sensoriali, si dovrebbe prevedere uno spazio dedicato. Potrebbe trattarsi di una specializzazione di educatori professionali socio-pedagogici impegnati in questo ambito, o potrebbe trattarsi forse di professioni diverse (assistenti Lis, operatori Braille).

Quello che è certo è il quadro istituzionale in cui si collocano questi servizi. Dato che i principi del quadro delle professioni sono di competenza dello Stato, se ne desume che tutti gli ordinamenti regionali in materia di assistenza all'autonomia dovranno essere ricondotti alla professione di educatore professionale; parallelamente le qualifiche (posti diploma o post laurea) che nel frattempo le Regioni hanno istituito dovranno essere a breve abolite.

In questo ambito le problematiche sono molto variegate, perché si va ad intaccare un ambito di competenza concorrente e ciò implica che in materia di "professioni" sia lo Stato a delineare il quadro normativo, mentre le Regioni debbano adeguare i propri regolamenti.

Le Regioni detengono competenza legislativa esclusiva su due specifici ambiti. Da un lato, sono responsabili di normare gli accreditamenti dei servizi sociali e socio-sanitari, stabilendo le figure professionali idonee ad operare in tali servizi. Ad esempio, gli accreditamenti regionali determinano se sia o meno necessaria la presenza di infermieri, operatori socio-sanitari o educatori in determinate strutture come i centri diurni per persone con disabilità.

In secondo luogo, in materia di assistenza all'autonomia, le Regioni hanno la facoltà di istituire le qualifiche professionali, ma non possono farlo nel campo delle professioni normate dallo Stato. Pertanto, se ne deduce che, in conseguenza dell'entrata in vigore della legge 55/2024 le Regioni non potranno più derogare a quanto previsto dal legislatore dello Stato in materia di professioni educative e le qualifiche professionali di operatori educativi (tra cui, ad esempio, le qualifiche di Assistente all'autonomia e alla comunicazione per persone con disabilità presenti in molti ordinamenti regionali) dovranno essere abolite.

È da sottolineare però che, in materia di servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione, ancora molte regioni non si attengono al novero delle professioni che lo stato ha definito.

Il legislatore potrebbe teoricamente prendere anche un'altra strada, scomoda e irragionevole quanto si vuole, ma pur sempre possibile.

Il decreto legislativo 96/2018, infatti, stabilisce che un "accordo di conferenza unificata" possa determinare gli standard qualitativi dei servizi di supporto forniti dagli enti territoriali, incluso il tipo di formazione richiesta per tali professionisti. Tale decreto, riconosce l'importanza dell'assistenza per l'autonomia e la comunicazione e cerca quindi di definirne le linee guida per garantire un supporto adeguato agli studenti con disabilità. Nel quadro attuale pertanto soltanto una legge, o al più, un accordo di conferenza unificata sulla base di tale delega, potrebbe consentire di autorizzare una formazione diversa da quella con la quale si accede all'albo degli educatori professionali socio-pedagogici per questa professione.

Ad ogni modo, nelle more del processo di adeguamento delle normative regionali in materia di accreditamenti, di autorizzazioni e di qualifiche professionali, l'educatore nei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione costituisce la quinta figura di educatore presente nella normativa primaria.

Infine, in questa rassegna è presente un ultimo profilo professionale riconducibile all'educatore. La fonte normativa è la legge che regola l'ordinamento penitenziario, ossia la Legge 26 luglio 1975, n. 354 che all'articolo 82 definisce l'educatore penitenziario, attribuendogli delle funzioni specifiche nell'organizzazione penitenziaria. Essendo stata originariamente istituita in un contesto professionale in cui la funzione educativa non era vincolata a un titolo specifico, tale figura non fa riferimento a un titolo di accesso specifico. L'ultimo contratto collettivo integrativo ne ha persino ridefinito la funzione, ridenominando il profilo quale "Funzionario giuridico - pedagogico", professione a cui si accede con lauree diverse a seconda che si faccia riferimento all'educatore penitenziario nei servizi penitenziari minorili o in quelli per adulti.

Conclusioni

L'istituzione di una seconda professione ordinistica di educatore rende il percorso obbligato: tutte le professioni istituite nell'ordinamento dovranno essere ricondotte ad uno dei due profili ordinistici.

Si tratta di un processo complesso che richiederà tempo, ma inevitabile poiché direttamente deducibile dalla legge che istituisce gli albi professionali dell'educatore socio-pedagogico e del pedagogista e il loro relativo Ordine; un processo di adeguamento nel quale l'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative dovrà impegnarsi fin dalla sua istituzione.

Un albo dei pedagogisti e degli educatori sociali

di Gianvincenzo Nicodemo

Perché è importante la configurazione ordinistica per le professioni di pedagogista e di educatore sociale

Fra il 2017 e il 2020, in grave ritardo rispetto a quasi tutte le altre professioni con laurea che operano nei servizi sociali e socio-sanitari, come gli assistenti sociali, gli psicologi o gli educatori sanitari, sono state definite le tappe di un percorso che ha determinato l'introduzione nel nostro ordinamento delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario, educatore nei servizi educativi dell'infanzia e del pedagogista.

Di queste professioni una normazione, pur episodica, ne aveva definito gli ambiti di attività e, per quanto riguarda l'ambito sanitario, le attività da essi svolte.

Ora, nel nostro ordinamento, l'ambito "professioni" è materia concorrente, il che implica che le Regioni avrebbero dovuto armonizzare le proprie normative con le leggi nazionali nei settori in cui erano autorizzate a legiferare, come i servizi sociali, i servizi sanitari, la formazione professionale e i servizi per l'impiego. Ad esempio, nel repertorio delle qualifiche regionali oggetto della attività di formazione professionale (materia demandata alle Regioni dalla Costituzione) non possono essere incluse qualifiche formative relative a attività che si sovrappongono a professioni normate dallo Stato. Analogamente, i criteri per l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi sociali e socio-sanitari avrebbero dovuto rispettare le disposizioni statali riguardanti il profilo professionale dell'educatore socio-pedagogico e dell'educatore nei servizi educativi per l'infanzia.

Purtroppo, tale adeguamento è avvenuto solo in maniera parziale, sia in relazione alle professioni che possono operare nei servizi sociali, sia in rispetto alle qualifiche rilasciate dalla formazione professionale: alcune Regioni non si sono poste il problema di adeguare i propri ordinamenti, altre hanno persino normato positivamente in deroga rispetto alla normativa nazionale.

Tra i tanti esempi, è interessante citare il caso della Regione Friuli Venezia Giulia. Il TAR Trieste prima, e il Consiglio di Stato poi, hanno infatti dichiarato l'illegittimità di una norma regionale della Regione Friuli Venezia Giulia (delibera numero 1213 del 26 agosto 2022 che regolamentava in merito ai requisiti professionali in ambito educativo).

Con tale provvedimento, la Giunta regionale aveva previsto che fino al 31 dicembre 2023 i gestori dei servizi sociali potessero derogare al reperimento del personale qualificato, ovvero gli educatori professionali socio-pedagogici, attraverso l'assunzione di personale in possesso di titoli specifici. La delibera prevedeva infatti quale requisito il possesso di laurea sociale "a piacere", in particolare "laurea a ciclo unico in scienze della formazione primaria o lauree triennali o magistrali in: servizio sociale, psicologia, sociologia, mediazione linguistica e culturale, scienze politiche", o addirittura, in subordine, il solo diploma con una, non meglio precisata, esperienza sull'infanzia.

Al fine di compensare l'assenza del titolo di studio specifico, ovvero la laurea in scienze dell'educazione L-19, la Giunta aveva previsto che i laureati con altre lauree dovessero compensare la propria mancata competenza con (sole) dieci ore di formazione pedagogica per i laureati diversi da L19 e venti ore per i non laureati.

TAR e Consiglio di Stato hanno annullato questa delibera, sulla base delle seguenti argomentazioni:

- in primo luogo, la norma nazionale (legge 205/2017) aveva già previsto una serie di sanatorie, per cui l'argomentazione della Regione in merito all'esigenza di sanare il pregresso appariva non convincente;
- in secondo luogo, tale deroga è illegittima, in quanto quella norma regionale si andava a collocare al di fuori del perimetro della competenza regionale in materia. Ciò in riferimento alla constatazione secondo la quale "la Corte Costituzionale ha affermato in più occasioni (cfr. C. Cost. n. 153/2006) che "la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle 'professioni' deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e i titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale". In altre parole, se nell'ordinamento dello Stato è presente una determinata professione, le Regioni non possono normare in materia difformemente da quanto è previsto dallo Stato. Tale principio, hanno argomentato TAR e Consiglio di Stato, si configura quale limite di ordine generale invalicabile.

La presenza di un Ordine professionale avrebbe consentito un controllo e avrebbe svolto la funzione di ridurre il contenzioso giuridico che continua a moltiplicarsi in relazione al tentativo da parte delle Regioni di legiferare in deroga alla legge nazionale. Ad esempio, l'APEI ha adito il TAR di Milano contro una analoga sentenza lombarda e il TAR di Torino per una Dgr Piemonte: se fosse stato presente un Ordine professionale tali interventi non sarebbero stati probabilmente necessari, in quanto un Ente pubblico avrebbe vigilato sull'effettiva attuazione delle regole da parte delle Regioni.

La scarsa propensione delle Regioni ad adeguare i propri ordinamenti aveva la finalità di agevolare coloro che non erano in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente per esercitare le professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore dei servizi educativi dell'infanzia e pedagogista.

Bisognerebbe fare – e forse in futuro ci impegneremo in questo senso – una cronistoria dei provvedimenti che hanno coinvolto il TSRM da un lato e l'APEI controinteressata, proprio nel tentativo (perlopiù infruttuoso) di determinare l'esclusione degli educatori sociali dai servizi. Analogamente si sono visti

cronistoria dei provvedimenti che hanno coinvolto il TSRM da un lato e l'APEI controinteressata, proprio nel tentativo (perlopiù infruttuoso) di determinare l'esclusione degli educatori sociali dai servizi. Analogamente si sono visti interventi pubblici dell'Ordine degli psicologi contro la professione del pedagoga.

Su di un altro fronte, per certi versi opposti, è emersa negli ultimi anni un'ulteriore criticità che ha reso necessaria l'istituzione di una professione ordinistica: la contemporanea presenza nei medesimi ambiti di altre professioni ordinistiche.

Le professioni ordinistiche dei Servizi sociali non hanno preso atto di buon grado della presenza di professioni regolamentate non ordinistiche nell'ordinamento e hanno spesso operato in maniera tale da rendere loro difficile la vita.

Nel capitolo 1 di questo volume è stato mostrato come l'ordine dei TSRM e delle professioni sanitarie ha adito al TAR contro un concorso che assumeva educatori professionali socio-pedagogici, vedendosi rispondere dal Tribunale che è pienamente legittimo assumere educatori sociali da parte di un'azienda sanitaria.

Come mostrato, negli anni successivi all'istituzione delle professioni di educatore sociale e di pedagoga, se da un lato le Regioni hanno operato per erodere i loro ambiti di attività a vantaggio di coloro che erano privi dei titoli di studio previsti, dall'altro, gli Ordini di diverse altre professioni che operano nei servizi sociali e socio-sanitari, lavoravano per ridurre gli ambiti di attività di questi professionisti a vantaggio delle professioni da loro regolamentate.

In tale quadro, l'istituzione di un Ordine delle professioni di educatore socio-pedagogico, educatore nei servizi educativi dell'infanzia e di pedagoga era diventata indifferibile.

L'articolazione del testo di legge

Nel mese di aprile 2024 è stato approvato in aula al Senato, dopo un iter che è durato poco più di un anno, la legge denominata "Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali".

Il provvedimento approvato nasce dalla trattazione congiunta di quattro proposte di legge, due provenienti dalla maggioranza e altrettante dall'opposizione. Si tratta delle Pdl:

- C.596 (a prima firma del deputato Valentina D'Orso);
- C.659 (prima firma del Deputato Carolina Varchi);
- C.952 (d'iniziativa della deputata Annarita Patriarca ed altri);
- C. 991 (presentato dall'onorevole Irene Manzi).

Dei quattro testi era stato redatto un testo unificato, successivamente approvato alla Camera il 5 luglio 2023, assegnato il 13 luglio in sede redigente alla VII commissione del Senato e identificato come Atto Senato S. 788.

Il ddl unificato è stato approvato dal Senato lo scorso 9 aprile con 134 voti favorevoli, 5 astenuti e nessun contrario, per essere poi promulgato dal Capo dello Stato e divenire la Legge 55 del 15 aprile 2024, "Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali".

revoli, 5 astenuti e nessun contrario, per essere poi promulgato dal Capo dello Stato e divenire la Legge 55 del 15 aprile 2024, “Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali”.

Il testo è composto di 13 articoli. I primi quattro sono dedicati alla definizione del pedagogo e dell'educatore socio-pedagogico ed ai requisiti per l'esercizio della professione.

Il primo articolo è rubricato “Definizione della professione di pedagogo”.

Il pedagogo è definito come “specialista dei processi educativi che, operando con autonomia scientifica e responsabilità deontologica, esercita funzioni di coordinamento, consulenza e supervisione pedagogica per la progettazione, la gestione, la verifica e la valutazione di interventi in campo pedagogico, educativo e formativo rivolti alla persona, alla coppia, alla famiglia, al gruppo, agli organismi sociali e alla comunità in generale”.

Il pedagogo è definito come “specialista dei processi educativi che, operando con autonomia scientifica e responsabilità deontologica, esercita funzioni di coordinamento, consulenza e supervisione pedagogica per la progettazione, la gestione, la verifica e la valutazione di interventi in campo pedagogico, educativo e formativo rivolti alla persona, alla coppia, alla famiglia, al gruppo, agli organismi sociali e alla comunità in generale”.

Con il secondo articolo vengono definiti i requisiti di accesso alla professione di pedagogo. Alla professione si accede con l'iscrizione all'albo relativo, previo il conseguimento dei vecchi diplomi di laurea in pedagogia e in scienze dell'educazione e delle magistrali che già erano definite nella normativa di cui alla Legge 205/2017. La norma prevede inoltre una salvaguardia secondo la quale possono comunque esercitare la professione di pedagogo i professori universitari ordinari e associati e i ricercatori che insegnano o abbiano insegnato discipline pedagogiche in università italiane o estere.

Il terzo e il quarto articolo in maniera analoga definiscono l'educatore professionale socio-pedagogico e i requisiti per l'accesso alla relativa professione. Nell'articolo 3 si fa presente che “l'educatore professionale socio-pedagogico è un professionista operativo di livello intermedio che svolge funzioni progettuali e di consulenza con autonomia scientifica e responsabilità deontologica”. Questi “opera nei servizi socio-educativi e nei servizi socio-sanitari, per questi ultimi limitatamente agli aspetti educativi” con il compito di valutare, progettare, organizzare e mettere in atto “progetti, interventi e servizi educativi e formativi in ambito socio-educativo rivolti a persone in difficoltà o in condizione di disagio”. Il quarto articolo definisce i requisiti per l'esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico (Legge 205/2017).

Con i successivi tre articoli si passa poi alle norme che istituiscono e regolano l'accesso agli albi. L'articolo 5 istituisce gli albi degli educatori professionali socio-pedagogici e dei pedagogisti, prevedendo la facoltà di contemporanea iscrizione ai due albi. L'articolo 6 istituisce l'Ordine delle professioni pedagogiche quale ente pubblico nazionale. L'articolo 7 detta le condizioni per l'iscrizione ai due albi previsti dall'articolo 5: cittadinanza italiana, o di un altro paese dell'Unione europea, non aver riportato condanne passate in giudicato che comportassero l'interdizione dall'esercizio della professione, aver conseguito l'abilitazione ed essere residente in Italia. In alternativa a quest'ultimo requisito, la proposta di legge prevede che cittadini italiani residenti all'estero possano

rimanere iscritti agli albi nel caso in cui siano residenti all'estero e al servizio, in qualità di pedagogisti o educatori professionali socio-pedagogici, di enti o imprese nazionali operanti fuori del territorio dello Stato.

L'articolo 8 è dedicato al funzionamento del Consiglio nazionale dell'Ordine. Il Consiglio nazionale dell'Ordine è costituito dai Presidenti degli Ordini regionali e delle province autonome. L'articolo 9 riguarda le procedure per il riconoscimento dei titoli rilasciati da università estere, mentre il decimo concerne il processo istitutivo dell'Ordine a livello di regioni e province autonome. Infine, gli ultimi tre articoli prendono in considerazione rispettivamente, il processo di iscrizione ai due albi in prima applicazione (articolo 11), una norma di salvaguardia relativa alle normative delle province autonome di Trento e Bolzano (articolo 12) e una clausola di invarianza finanziaria (articolo 13).

Cosa cambia dopo l'approvazione della legge

La norma impatterà sulle attività di ambito sociale, socio-sanitario ed educativo in riferimento a diversi aspetti.

Innanzitutto, l'istituzione dell'Ordine e degli albi aprirà una riflessione scientifica rispetto alle specificità delle professioni di educatore socio - pedagogico e pedagogista.

Per il pedagogista e l'educatore professionale socio-pedagogico il legislatore ha seguito il medesimo percorso definito per altre professioni, come nel caso dell'assistente sociale, dell'educatore professionale socio-sanitario e del tecnico della riabilitazione psichiatrica. In questi tre casi (tra tutti) il legislatore ha acquisito nella normativa sugli Ordini, due professioni che erano già presenti come "professioni non organizzate in ordini e collegi nell'ordinamento dello Stato". Ora, esse non possono, per proprio stesso statuto istitutivo (articolo 1, c.2 della Legge 14 gennaio 2013, n.4 "Disposizioni in materia di professioni non organizzate in Ordini e Collegi") riguardare le "attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art.2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e relative attività tipiche o riservate per legge e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative".

Pertanto, fino alla entrata in vigore di una legge che ne istituisca l'Ordine professionale e l'albo, l'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista vengono a trovarsi dentro un ambito di attività professionali "residuali". Nel nostro ordinamento infatti in primo luogo si identificano le attività riservate per legge alle professioni ordinistiche; una volta definite queste, si procede per esclusione, definendo gli ambiti che residuano da tali attività. Le professioni non organizzate in Ordini e Collegi vengono a ritrovarsi in questi ambiti residuali.

La neoistituzione dell'Ordine professionale porta con sé l'esigenza (giuridica) di definire lo spazio di attività di ciò che è pedagogico in relazione a due ordini di "confini": da una parte i confini con le altre professioni ordinistiche, dall'altro la definizione di quale attività educativa ricada nella riserva professionale e quale invece ne resti esclusa. Appartengono alla prima tipologia la definizione di quanto è pedagogico rispetto a quanto è psicologico (in relazione al rapporto con la professione dello psicologo) o la differenza tra quanto è educativo e quanto è riabilitativo ("confine" con le professioni sanitarie) oppure ancora la definizione

di quale attività educativa ricada nella riserva professionale e quale invece ne resti esclusa. Appartengono alla prima tipologia la definizione di quanto è pedagogico rispetto a quanto è psicologico (in relazione al rapporto con la professione dello psicologo) o la differenza tra quanto è educativo e quanto è riabilitativo (“confine” con le professioni sanitarie) oppure ancora la definizione di quanto distingue la consulenza pedagogica da quella di servizio sociale.

Altrettanto importante sarà la definizione di cosa è educativo e quindi sottoposto a riserva professionale e cosa, pur essendo educativo, non è sottoposto a riserva professionale: ossia di quanto costituisca educazione “professionale” rispetto a quanto costituisca educazione “non professionale”.

Il compito di stabilire tali confini è in capo agli Ordini professionali e ne costituisce la funzione definitoria.

Tale esigenza giuridica connessa con la funzione definitoria che nel nostro ordinamento è affidata agli Ordini, oltre che alla legge, è strettamente correlata ad un’analoga funzione scientifica di supporto. È plausibile, e anche auspicabile, immaginare che l’istituzione dell’Ordine delle professioni pedagogiche determini il bisogno di una riflessione scientifica – professionale finalizzata a definire ciò che è pedagogico, anche (ma non solo) in relazione ai confini di cui sopra. Tale riflessione scientifica è destinata ad impattare su tutti gli ambiti in cui si sviluppa l’attività professionale di tipo pedagogico ed educativo, ed è plausibile che ne emerga con una identità rafforzata in relazione all’ambito di applicazione che le professioni fanno della scienza pedagogica nei propri ambiti peculiari.

Analogamente, un altro ambito di ripercussioni connesso con l’introduzione dell’Ordine e degli albi, riguarda l’orientamento scolastico. In proposito la legge appena approvata prevede che il pedagogo possa svolgere “presso le pubbliche amministrazioni e nei servizi pubblici e privati, [...] attività di orientamento scolastico e professionale” (art.1, c.2 del ddl S.788). L’introduzione di tali attività tra quelle che il pedagogo “può svolgere” apre il tema di chi, di contro, “non può svolgere” queste attività, per il principio cui si faceva prima riferimento, secondo il quale a valle della definizione di quanto è riserva professionale ordinistica vengono a trovarsi le attività che possono essere svolte da altri.

Un esempio riguarda l’introduzione nel mondo della scuola della figura del docente orientatore. Questa figura, che pure si chiama “orientatore”, svolge una funzione di orientamento in maniera marginale rispetto all’orario di servizio del docente, ed è possibile che venga riconosciuta come non sovrapposta all’attività del pedagogo per come emerge dal ddl testé citato, per quanto, in futuro, potrebbe comunque essere necessario ridenominarne il compito. Ciò che è invece ipotizzabile è che, nel caso in cui venisse previsto un investimento specifico in incarichi esterni connessi con l’orientamento scolastico, questo dovrebbe essere demandato alla figura professionale del pedagogo o ad altra professione ordinistica presente nel nostro ordinamento.

Inoltre, un altro cambiamento molto importante, interconnesso con la valutazione che si faceva sopra in merito all’evoluzione delle discipline pedagogiche a seguito dell’istituzione dell’Ordine è che il testo approvato prevede che il pedagogo svolga “altresì attività didattica, di sperimentazione e di ricerca nello specifico ambito professionale” (art.1, c. 3); diretta formulazione di questa definizione sarà l’obbligo per le università di attribuire gli insegnamenti di ambito pedagogico e le attività di ricerca ai pedagogisti iscritti all’albo. Analogamente a quanto già accade per i settori scientifico-disciplinari M-psi, infatti, per ac-

cedere all'insegnamento e alla ricerca in M-ped sarà necessario il requisito di iscrizione all'albo professionale.

Questo aspetto appare particolarmente significativo, poiché, a seguito dell'istituzione dell'albo dei pedagogisti, in qualunque corso di studio, che sia l'aggiornamento dei docenti o l'insegnamento di pedagogia generale, l'insegnamento delle materie pedagogiche potrà essere svolto esclusivamente dagli iscritti all'albo.

Un'altra area di rilevanti implicazioni per il mondo delle professioni sociali riguarda il decreto legislativo 65/2017, che istituisce il sistema 0-6 anni includendo il coordinamento pedagogico territoriale, destinato a diventare uno dei fulcri del sistema. Esso ha il compito di promuovere la continuità tra il nido e la scuola di infanzia, promuovendo progettazione, coordinamento e formazione comuni con lo scopo di migliorarne la qualità dell'offerta educativa. È immaginabile, oltre che auspicabile, che il coordinamento pedagogico territoriale venga a trovarsi nell'ambito di riserva professionale del pedagogo. Qualcosa di analogo accadrà anche per il coordinamento dei nidi. Per quanto nella norma non sia previsto con chiarezza la formazione in ingresso del personale responsabile del servizio di coordinamento dei servizi educativi dell'infanzia e pedagogico territoriale, il comma 3 bis del D. Lgs 65/2017 prevede una sanatoria per l'accesso "al fine di conseguire risparmi di spesa, continuano altresì ad avere validità per l'accesso ai posti di coordinatore di struttura educativa i titoli conseguiti entro la data di entrata in vigore del presente decreto". È stata pertanto prevista la sanatoria senza che sia stata previsto esplicitamente il titolo di accesso: ciò è evidentemente avvenuto in quanto, essendo il nido una équipe mono professionale, esso viene naturalmente coordinato dalla relativa professione apicale. Il coordinatore di un servizio infermieristico all'interno di un reparto ospedaliero, di un servizio sociale o di un servizio psicologico è infatti sempre un professionista appartenente a quella determinata professione (infermiere professionale, assistente sociale, psicologo). L'approvazione della norma, pertanto, pur non modificando i requisiti previsti, ne amplificherà l'applicazione effettiva nelle normative degli accreditamenti regionali; applicazione che è stata finora, come evidenziato sopra, assai parziale.

Sul versante dell'educatore professionale socio-pedagogico, appare utile segnalare che tale professione è già parte consistente del mondo della scuola, almeno in relazione a tre ambiti professionali specifici. Gli educatori infatti:

- sono presenti come educatori nei servizi educativi all'infanzia, nell'ambito del sistema "dalla nascita fino ai sei anni", comprese le sezioni primavera. A questa professione si accede con laurea in L19 in scienze dell'educazione con indirizzo infanzia. La fonte normativa dei servizi educativi dell'infanzia è il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65 "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

- sono presenti come personale educativo dei convitti e degli educandati. I compiti del personale educativo nei convitti e negli educandati sono regolamentati da una vecchia previsione contrattuale (il Contratto collettivo nazionale integrativo scuola) che prevede che il personale educativo - scolastico sia dotato di “competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo-relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell’esperienza educativa e l’attività di studio e di ricerca” (Art. 127 del CCNL Scuola 2006 – 2009). La loro funzione educativa “si esplica in una serie articolata di attività che comprendono l’attività educativa vera e propria, le attività ad essa funzionali e le attività aggiuntive”. Essi sono demandati, ai sensi dell’articolo 129 del medesimo Contratto collettivo nazionale integrativo, ad attività al fianco dei ragazzi nello studio, e nelle attività ricreative, sportive e culturali, al rapporto con le famiglie e con i docenti e all’accoglienza ed alla vigilanza degli allievi convittori nelle fasi di entrata o di uscita dal convitto;
- sono presenti nei servizi per l’inclusione scolastica. La fonte normativa in proposito è la Legge 104/92, al terzo comma dell’articolo 13, che prevede che nelle scuole di ogni ordine e grado vengano previsti insegnanti di sostegno, “fermo restando [...] l’obbligo per gli enti locali di fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali”. Il servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione si è andato riorganizzando nel tempo in vario modo, ma ha assunto di certo una connotazione educativa.

Attualmente per accedere alla professione di educatore di nido è necessario aver conseguito la laurea in scienze dell’educazione all’indirizzo infanzia, mentre per esercitare in tutti gli altri servizi non è necessario essere in possesso dell’indirizzo. Per quanto riguarda l’attività connessa con l’inclusione scolastica, essa è stata variamente normata dalle Regioni (Nicodemo, 2021), che non l’hanno ricondotta in maniera uniforme alla sua naturale collocazione in capo alla professione di educatore professionale socio-pedagogico, cosa che è plausibile avvenga una volta approvata la Legge e istituito l’Ordine.

Alle funzioni del personale educativo nei convitti si accede con una pluralità di formazioni diverse ed è plausibile immaginare che una conseguenza abbastanza immediata dell’istituzione dell’Ordine sarà che il profilo di personale educativo venga ricondotto alle funzioni di educatore o alla stessa iscrizione all’albo professionale di riferimento.

Questa *reductio ad unum* dei molti educatori presenti nella normativa delle professioni e operanti nella scuola potrebbe avere importanti sviluppi. Da un lato, avrebbe il pregio di rendere maggiormente intercambiabili le funzioni educative con le diverse utenze, consentendo agli operatori che lavorano in un servizio di operare, magari anche per la stessa cooperativa, su di un altro servizio, garantendo il completamento degli orari. La diffusione dei part-time forzati potrebbe essere infatti una delle cause dell’enorme turnover degli educatori, che li rende “introvabili” sul mercato del lavoro. Sul versante dell’educatore che opera nell’inclusione scolastica, passare da una formazione con qualifica regionale prevista in molte regioni (da 300 a 600 ore) alla laurea in scienze dell’educazione (il cui carico di formazione è pari a 4500 ore) costituirebbe un innalzamento plateale della qualità del servizio reso ai bambini e ai ragazzi con disabilità, che ne sono i destinatari finali. D’altro canto, è curioso che la laurea sia richiesta (giustamente) per operare nella prima infanzia, ma con i bambini e ragazzi con disabilità, che hanno un livello di complessità

ai bambini e ai ragazzi con disabilità, che ne sono i destinatari finali. D'altro canto, è curioso che la laurea sia richiesta (giustamente) per operare nella prima infanzia, ma con i bambini e ragazzi con disabilità, che hanno un livello di complessità del servizio almeno pari al primo essa non sia invece prevista.

Educatori professionali socio-pedagogici e servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione

Come si è già accennato nel paragrafo che precede, i servizi per l'integrazione scolastica hanno la propria fonte in una norma primaria, il terzo comma dell'articolo 13 della Legge di riforma del complesso dei servizi sulla disabilità numero 104/92. La Legge 104, però, lungi dall'individuare una professione – nel momento in cui prevedeva un insegnante incaricato su sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado – aveva inteso invece porre in capo agli enti locali un compito, ossia quello di provvedere alle attività di assistenza all'autonomia e alla comunicazione. Nell'istituire tale compito, essa non aveva però definito né il contenuto professionale di questo servizio, né i requisiti di accesso o il tipo di competenze relative.

Con il tempo questo impianto di compartecipazione istituzionale alla problematica dell'educazione degli alunni con disabilità si è andato rafforzando e costituisce probabilmente l'aspetto di maggiore interesse della modalità con cui il servizio è andato definendosi.

Oggi, infatti, tutti i livelli della Repubblica sono coinvolti in questi servizi e nella redazione del progetto individuale che ne funge da cornice: il Ministero, con funzioni regolatorie e di erogazione del servizio scolastico, le Regioni, con funzioni di governo e regolamentazione, gli enti locali con funzioni di erogazione dei servizi e le Asl con i propri servizi sulla disabilità.

Nel momento in cui veniva istituito il servizio con la Legge 104/92 quindi non venivano definite le attività tipiche dell'assistenza all'autonomia e alla comunicazione, né tantomeno la formazione dei professionisti: per questo motivo ogni regione e provincia autonoma ha provveduto a normare in maniera differente attività e formazione degli operatori (Nicodemo 2021). La pluralità del sistema ha determinato un disomogeneo livello di qualità del servizio sul piano nazionale, direttamente collegato a quanto e come quel servizio veniva regolamentato e finanziato.

L'opportunità di una unificazione dei profili era contenuta dentro il Decreto Legislativo 96/2019 (il cosiddetto decreto inclusione), che modificava e integrava il D. Lgs. 66/2017. Tale decreto prevedeva che entro 120 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento avrebbe dovuto essere perfezionato un accordo di Conferenza Unificata avente il compito di definire "le modalità attuative degli interventi e dei servizi di cui alle lettere a), b), c) del comma 5, ivi comprese le modalità e le sedi per l'individuazione e l'indicazione, nei limiti delle risorse disponibili, del fabbisogno di servizi, delle strutture e delle risorse professionali, nonché gli standard qualitativi relativi alle predette lettere". Tale previsione non è mai stata attuata, pertanto permangono nel nostro ordinamento una pluralità di formazioni di accesso alla formazione e di descrizioni dell'attività di assistenza all'autonomia e alla comunicazione.

za all'autonomia e alla comunicazione.

Nel 2017 veniva introdotta nel nostro ordinamento la qualifica professionale di educatore professionale socio-pedagogico, che costituisce l'unica figura con funzioni educative nei servizi sociali all'interno dell'ordinamento dello Stato. Ciò però non è realmente avvenuto, in quanto le Regioni non hanno adeguato i propri ordinamenti, o lo hanno fatto in maniera estremamente parziale.

Che però il servizio di assistenza all'autonomia fosse un servizio educativo è dichiarato esplicitamente dallo stesso Ministero dell'Istruzione che nelle linee guida di redazione del Piano educativo individualizzato (D.M. 153 del 01 agosto 2023) per i bambini e i ragazzi con disabilità in età scolare dichiara che "l'assistenza specialistica per l'autonomia e/o la comunicazione si caratterizza per azioni nettamente orientate verso l'intervento educativo".

Ora, se è vero che la stessa definizione dell'ordinamento dello Stato non è stata sufficiente a omogeneizzare la figura sul piano nazionale, nonostante la già citata delega contenuta nel D.Lgs 66 e nel D.Lgs 96/2019, è plausibile immaginare che l'introduzione di un Ordine e di un albo acquisisca la funzione di volano per una reale regolamentazione di questo genere di servizi.

La riunificazione dei 21 requisiti di accesso in una sola professione ordinistica costituirà certamente un passo avanti nell'ottica della semplificazione di un quadro che soffre di un eccessivo grado di parcellizzazione. C'è però un elemento ancora più interessante in relazione al processo di introduzione di un Ordine e di un albo professionale, anch'esso connesso con la definizione dei profili e dei compiti del personale impegnato nei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione: la problematica attuale è determinata da livelli di assistenza difformi sul piano nazionale, determinati dal fatto che questi professionisti svolgono attività molto diverse da regione a regione, da un piano sociale di zona all'altro e persino da scuola a scuola.

Il percorso attuativo dell'istituzione dell'ordine e degli albi

L'approvazione della Legge, a seguito della firma da parte del Presidente della Repubblica, e la pubblicazione nella raccolta delle Leggi dello Stato, innesca alcuni processi che consentiranno la piena operatività da parte dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative.

L'articolo 5 della legge istituisce l'albo dei pedagogisti e l'albo degli educatori professionali socio-pedagogici. Il processo di popolamento degli albi prevede che avvengano alcuni passaggi. In primo luogo, come previsto dall'articolo 10 della legge, il presidente del tribunale dei capoluoghi delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano dovrà nominare un commissario tra i propri magistrati in servizio, che dovrà provvedere alla costituzione dei due albi professionali. L'articolo 6 della legge prevede inoltre che un decreto del Ministro della giustizia istituisca l'Ordine delle professioni pedagogiche definendone le disposizioni relative all'ordinamento interno e le norme necessarie per la prima applicazione della legge.

A questo punto gli iscritti agli albi potranno eleggere secondo le modalità defini-

applicazione della legge.

A questo punto gli iscritti agli albi potranno eleggere secondo le modalità definite dal decreto ministeriale, i Consigli regionali. Questi ultimi eleggeranno ognuno il proprio presidente e questi, riuniti nel Consiglio nazionale dell'Ordine, eleggeranno il presidente nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative.

La disciplina delle professioni educative nella contrattazione collettiva italiana: fra criticità e dinamiche disfunzionali

di Moreno Castagna

Cos'è il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

Nel contesto normativo italiano, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) costituisce il principale strumento legislativo per la regolamentazione dei rapporti di lavoro.

Attraverso l'istituzione dei CCNL, è stato possibile definire in maniera standardizzata alcune condizioni contrattuali come ad esempio gli orari di lavoro, le ferie spettanti, la gestione dei periodi di malattia, la retribuzione di base. Inoltre, esso soddisfa la necessità dello Stato di interagire con grandi organizzazioni dotate delle caratteristiche di stabilità e di rappresentatività (non rappresentanza) di vasti gruppi di lavoratori che afferiscono ad un determinato settore produttivo al fine anche di facilitare l'applicazione delle riforme.

Uno degli aspetti che si desidera mettere in rilievo è il concetto che gli accordi sindacali, stipulati o rinnovati, costituiscono "un patto" che sottintende un consenso tra le parti coinvolte, ovvero le confederazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni datoriali. I suddetti attori sociali, infatti, si incontrano per negoziare i termini della regolamentazione economica e normativa minima cui faranno riferimento i singoli contratti di lavoro stipulati nel territorio italiano, indipendentemente dalla specifica mansione del lavoratore. Cioè, per fare un esempio, se una cooperativa decide di adottare il CCNL "Cooperative sociali", questo verrà applicato a tutti i dipendenti, sia che essi siano impiegati amministrativi, educatori professionali socio-pedagogici o addetti alle pulizie.

I CCNL più rappresentativi del settore dell'educazione

Esistono diversi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) che includono la figura dell'educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogista. È fondamentale che i professionisti del settore siano al corrente delle specificità del proprio contratto di lavoro al fine di garantire una corretta applicazione delle normative e consentire un accesso consapevole alla valorizzazione del proprio ruolo professionale all'interno della società.

L'attribuzione ad un livello piuttosto che ad un altro fa riferimento a una declaratoria. Di seguito sono riportati alcuni dei principali CCNL del settore educativo:

•CCNL delle Cooperative Sociali (2023-2025)

È il contratto maggiormente diffuso tra gli enti del terzo settore. Esso prevede che i laureati L-19 debbano essere inquadrati nel livello D2, così come gli altri educatori professionali socio-pedagogici “con titolo” derivante dall'adeguamento in via transitoria relativo alla Legge 27 dicembre 2017 n. 205; mentre il pedagogista viene inquadrato al livello E2 se opera in quanto tale, se invece opera come coordinatore di struttura semplice ha diritto ad inquadramento in F1 qualora in possesso di 5 anni di esperienza nel settore cooperativo.

•CCNL U.N.E.B.A.

Nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro U.N.E.B.A., l'educatore professionale socio-pedagogico è classificato come 3° super, mentre il pedagogista al 2° livello.

•CCNL AGIDAE (2021-2023)

All'interno del CCNL AGIDAE, l'educatore professionale socio-pedagogico è inquadrato in D1, mentre al pedagogista è assegnato il D2.

•CCNL per il personale dipendente delle strutture sanitarie associate all'ARIS e all'AIOP (2016-2018)

Con riferimento al CCNL per il personale dipendente delle strutture sanitarie associate all'ARIS e all'AIOP, all'educatore professionale socio-pedagogico è assegnata la posizione economica D, a condizione di possedere una laurea in L-19 e soddisfare determinati requisiti. Mentre il pedagogista è inquadrato nella posizione E.

Il ruolo delle confederazioni sindacali nell'evoluzione delle professioni educative: un'analisi dei fini istituzionali e delle criticità correlate

Comprendere gli obiettivi istituzionali delle rappresentanze sindacali è essenziale per cogliere alcune dinamiche complesse che hanno investito il settore.

Una delle questioni preminenti riguarda l'evoluzione solo parziale delle professioni educative e pedagogiche nel contesto sociale e professionale, sia dal punto di vista economico che contrattuale. Condizione in contrasto fisiologico con le aspettative dei professionisti dell'educazione, soprattutto a seguito all'introduzione della Legge 27 dicembre 2017 n. 205, conosciuta comunemente come “Legge lori”, che regola la professione dell'educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogista, stabilendone inoltre la riserva di assunzione.

Probabilmente è necessario innanzitutto porsi dei quesiti che riguardano gli obiettivi e i compiti istituzionali delle confederazioni sindacali. Tra questi, vi è forse l'impegno ad intervenire per valorizzare il ruolo dell'educatore nei vari contesti professionali? È compito dei sindacati richiamare le organizzazioni datoriali al rispetto della legge menzionata in precedenza? Queste agenzie pongono come priorità il miglioramento della qualità dei servizi offerti oppure il contenimento del disagio sociale? O ancora, essi si sentono forse responsabili di

obiettivi e i compiti istituzionali delle confederazioni sindacali. Tra questi, vi è forse l'impegno ad intervenire per valorizzare il ruolo dell'educatore nei vari contesti professionali? È compito dei sindacati richiamare le organizzazioni datoriali al rispetto della legge menzionata in precedenza? Queste agenzie pongono come priorità il miglioramento della qualità dei servizi offerti oppure il contenimento del disagio sociale? O ancora, essi si sentono forse responsabili di tutelare i destinatari delle attività educative e le loro famiglie dai rischi derivanti dagli approcci approssimativi e dalle risposte inadeguate da parte di personale privo delle necessarie e indispensabili competenze, basi teoriche e metodologiche?

Le organizzazioni sindacali si dedicano in generale alla difesa dei lavoratori, facilitano l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, promuovono la crescita dell'occupazione e salvaguardano gli interessi di tutti i lavoratori, anche rispetto a pratiche eticamente e giuridicamente irregolari, come nel caso delle cosiddette "deroghe regionali" che per anni hanno consentito l'assunzione di personale privo dei requisiti necessari, con la giustificazione di sopperire ad uno stato di emergenza contingente che in realtà è spesso intrinseco a determinati contesti sociali, come per esempio quello dell'Accoglienza, che invece avrebbero bisogno piuttosto di un categorico ripensamento in termini strutturali e concettuali, riforme e vigilanza più puntuali anziché di una strategia di reclutamento di personale a basso costo/professionalità. Una scorciatoia questa, che ha promosso varie forme di opportunismo, cercando di consolidarsi come prassi standardizzata nella gestione di ampi sistemi complessi che però ha trovato duro e opportuno contrasto in azioni legali diffuse e capillari da parte di APEI che si è impegnata in vertenze molto impegnative contro colossi come le regioni, a tutela di tutti i professionisti della categoria professionale (Sentenza Consiglio di Stato n. 02544/2023 del 30/10/2023 - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia contro APEI, e altre vertenze APEI vs la regioni Lombardia conclusasi un'altra vittoria dell'associazione al TAR il 27/03/2024 il Piemonte la Sardegna, ecc...).

Inoltre, a ciò si aggiunge il fatto che i CCNL di riferimento presentano spesso ritardi nei rinnovi e non affrontano in modo adeguato i contenuti rilevanti, dando invece spazio a questioni che, spesso, ai più appaiono secondarie.

Grazie all'ampio interesse suscitato dal ex ddl 788 ora legge 55 del 15 aprile 2024, si sono verificati significativi sviluppi; l'attesa ansiosa della sua ratifica come legge da parte di numerosi educatori professionali socio-pedagogici e pedagogisti, che si costituirebbero in Ordine professionale multialbo, ha innescato un impulso di qualità nella trattazione delle tematiche interne alle negoziazioni sindacali. Tra queste spiccano questioni prioritarie come gli inquadramenti contrattuali dei professionisti qualificati, l'incremento della retribuzione oraria e la questione della quattordicesima mensilità. L'approvazione della legge 55/24 va a rimediare ad una grave lacuna del CCNL della cooperazione sociale appena rinnovato; questo prevede infatti l'adeguamento a livello D2 per tutte le lavoratrici e lavoratori con i titoli previsti dalla legge del 27 dicembre 2015/17 e le qualifiche del comma 597 (60 CFU) lasciando fuori chi rientra nel comma 598 (anzianità di servizio), le due qualifiche appena citate sono equivalenti per legge, entrambe permettono l'iscrizione all'ordine professionale multi albo dei pedagogisti e educatori socio pedagogici. Praticamente l'equivalenza non vale solo per il nuovo CCNL in questione, il quale però prevede che in caso di un cambiamento legislativo le confederazioni sindacali si riuniscano entro settembre ad un tavolo per l'eventuale adeguamento. In conclusione se le professioniste e i professionisti coinvolti avranno a gennaio 2025 anche loro il giusto adeguamento al livello D2 sarà un'ulteriore conseguenza positiva dell'approvazione della legge 55/24.

tuale adeguamento. In conclusione se le professioniste e i professionisti coinvolti avranno a gennaio 2025 anche loro il giusto adeguamento al livello D2 sarà un'ulteriore conseguenza positiva dell'approvazione della legge 55/24.

In definitiva, nonostante rivestano un ruolo fondamentale nel quadro dell'assistenza sociale e sanitaria, gli educatori professionali socio-pedagogici risultano ad oggi ancora vittime di accordi che non rispecchiano le loro reali esigenze, dequalificando la professione e svilendo il professionista.

È importante che le confederazioni sindacali comprendano le esigenze e le sfide peculiari dei lavoratori del settore per poter offrire un supporto efficace e mirato. La collaborazione con le organizzazioni professionali e di categoria non può che apportare una maggiore consapevolezza rispetto alle questioni tecniche e promuovere un'azione più incisiva e coerente a tutela dei diritti e delle condizioni di lavoro di questi professionisti dedicati.

Di seguito alcune altre dinamiche critiche direttamente imputabili ai CCNL. Analizziamone alcune.

Criteri di adozione del CCNL, dinamiche interconnesse e disparità di standard

Come abbiamo già detto in precedenza, esistono numerosi CCNL e il datore di lavoro ha diritto di adottare quello che ritiene più opportuno per la propria attività.

In linea generale, si delineano due approcci principali, uno focalizzato su aspetti puramente economici, in cui il datore di lavoro seleziona il CCNL in grado di generare risparmi sulle voci di costo che ritiene più gravose per la propria attività; un altro più propenso a comportamenti etici e consapevoli, che non solo denotano un maggiore rispetto nei confronti del proprio personale ma al contempo possono influire positivamente su dinamiche strettamente interdipendenti come per esempio il grado di attrattività nei confronti dei lavoratori qualificati, aspetto di rilievo specialmente laddove questi tendono a scarseggiare. Inoltre, è anche importante considerare che le scelte del datore di lavoro possono essere influenzate da fattori esterni, come le normative vigenti, le tendenze del mercato del lavoro, la reputazione di cui gode l'azienda.

I contenuti quindi possono variare in maniera significativa e riflettersi prepotentemente sulla qualità della vita professionale e personale del lavoratore. Queste disparità rappresentano una delle ragioni delle disuguaglianze nelle condizioni lavorative tra i diversi professionisti dell'area educativa in quanto esse contribuiscono a determinare un disorientamento nel lavoratore che mette in rilievo un'assenza di consapevolezza rispetto al proprio contratto collettivo di riferimento che, talvolta, costituisce la causa principale di auto-inibizione rispetto al raggiungimento di condizioni lavorative più favorevoli, non soltanto dal punto di vista economico. Tale dinamica disfunzionale si esprime chiaramente nella tendenza diffusa dei lavoratori del settore educativo ad accettare condizioni di lavoro oggettivamente poco vantaggiose, come ad esempio turni di lavoro impraticabili o comunicati all'ultimo momento, irregolarità nei pagamenti salariali, contratti a zero ore o subordinati alla presenza giornaliera dei destinatari dei servizi, e altre problematiche che variano a seconda del contesto lavorativo ma, di riferimento che dalla tipologia di CCNL applicato, oltre che dalle condizioni di appalto dei servizi.

La tipologia di CCNL adottata impatta significativamente sul clima aziendale, sulla motivazione dei dipendenti e sulla percezione esterna dell'azienda, pertanto, la scelta del CCNL da applicare alla propria realtà lavorativa è di fondamentale importanza.

La necessità di uniformare gli standard contrattuali

Per mitigare queste disparità e garantire condizioni lavorative più equilibrate per gli educatori socio-pedagogici emerge la necessità di unificare e standardizzare i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro nel settore socio-educativo. Questo processo di armonizzazione potrebbe favorire una maggior consapevolezza tra i professionisti del settore rispetto ai propri diritti e doveri contrattuali, promuovere una maggiore coesione e solidarietà interna, ridurre le disparità tra i vari contesti lavorativi e garantire maggiore stabilità e sicurezza occupazionale, contribuendo al contempo a migliorare la qualità dei servizi offerti.

È fondamentale che le istituzioni competenti e le parti sociali si impegnino attivamente in questo processo di riforma per creare un ambiente di lavoro più equo e sostenibile per tutti gli operatori del settore socio-pedagogico.

Notti Passive: retribuite o “a gratis”? Fra interpretazioni soggettive e criticità oggettive

Uno dei problemi più controversi e rilevanti è la questione delle “notti passive”. Gli educatori professionali socio-pedagogici operano in molte strutture attive 24 ore su 24: strutture, istituti, comunità, case-famiglia e similari, che ospitano in modalità residenziale persone in situazioni di fragilità e vulnerabilità. Durante le ore serali, gli educatori professionali socio-pedagogici non possono semplicemente chiudere i battenti e abbandonare i residenti; è necessario garantire loro, non solo una sorveglianza costante ma, anche una risposta pronta e adeguata a qualsiasi necessità emergente.

La determinazione dell'importo relativo al compenso per il lavoro svolto durante questo turno è soggetta a varie interpretazioni e pratiche, spesso opportunistiche, che oscillano fra il pieno riconoscimento delle ore trascorse in struttura, adottato dalle realtà più virtuose, fino alle elemosine ricattatorie di cooperative fraudolente che operano esclusivamente al fine di ottenere il massimo profitto dallo sfruttamento dei propri dipendenti. Fra i due antipodi, esistono molteplici approcci intermedi alla gestione dei “turni passivi”, tanti quanti il numero delle realtà cui fanno riferimento, soluzioni spesso discrezionali e anche piuttosto originali, la cui “generosità” è frequentemente legata all'interesse che la “pseudo-cooperativa” ha di trattenere il dipendente e non farlo fuggire verso altre realtà lavorative. Alcune organizzazioni virtuose infatti scelgono di offrire condizioni di miglior favore rispetto al CCNL di riferimento, per esempio

do-cooperativa” ha di trattenere il dipendente e non farlo fuggire verso altre realtà lavorative. Alcune organizzazioni virtuose infatti scelgono di offrire condizioni di miglior favore rispetto al CCNL di riferimento, per esempio facendo rientrare il turno notturno nell’orario settimanale, elargendo la paga oraria piena, accompagnata dalla maggiorazione per lavoro notturno e dall’indennità di reperibilità o pernottamento, così come previsto per molti altri CCNL che contemplano il lavoro notturno. Purtroppo però, specie in alcune regioni d’Italia in cui i tassi di disoccupazione sono generalmente molto alti e le condizioni di lavoro precarie e qualitativamente inferiori alla media nazionale, alcune imprese che si definiscono indebitamente cooperative, propongono condizioni degradanti e svilenti che gli educatori spesso sono costretti ad accettare loro malgrado, a causa delle scarse possibilità di ripiego. Ciò determina un danno considerevole all’individuo sia sul piano professionale che personale e familiare.

Un altro modo suggestivo e fantasioso di definire questa tipologia di sfruttamento lavorativo è anche “reperibilità con obbligo di pernottamento”, ed anche in questo caso, la morale della favola è che viene richiesto al lavoratore di svolgere lunghi turni di lavoro senza giusta remunerazione. A quali altre categorie professionali viene richiesto un tale sacrificio personale e familiare? Come risponderebbero gli Ordini professionali degli infermieri e dei medici se venisse proposta l’implementazione delle “notti passive non retribuite” nei loro CCNL?

La prospettiva delle organizzazioni datoriali

Il principio alla base di alcune politiche aziendali si fonda sull’assunto che, poiché durante le ore notturne ci si attende che l’utenza sia inattiva e dorma, il personale educativo “potrebbe” godere di un periodo sufficiente di riposo. Questa prospettiva, distorta dal fatto che la questione non riguardi le proprie vite ma quelle altrui, suggerisce che non sia necessario compensare il personale, in quanto “a riposo”. Alcune aziende offrono un’indennità di reperibilità o pernottamento, spesso simbolica, nella pratica variabile da pochissimi euro l’ora (da 1,5 a meno di 3 euro l’ora circa) o elargizioni “una tantum” corrisposte a fronte di un numero non determinato di notti trascorse fuori dalla propria casa e lontani dai propri cari e dalle loro necessità.

Il punto di vista degli educatori professionali socio-pedagogici

Partiamo da una serie di obiezioni che, se non esaustive, risultano evidenti e di immediata comprensione.

In primo luogo, il professionista non si trova in un periodo di riposo per il chiaro motivo che è vincolato alla permanenza all’interno della struttura, spesso da solo, con la responsabilità dei residenti e molto probabilmente soggetto al rispetto di tutta una serie di prassi, procedure e regolamenti interni, come per esempio i controlli di routine. L’educatore professionale socio-pedagogico che opera in strutture attive 24 ore su 24, frequentate da bambini, soggetti vulnerabili, pazienti psichiatrici e altre categorie di individui fragili e non pienamente autonomi oppure soggette a sorveglianza, ha la consapevolezza di una probabilità molto elevata di intervenire durante le ore notturne per rispondere alle più disparate esigenze dei residenti.

Un esempio pratico

Il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per il personale dipendente dai settori socio-assistenziale, socio- sanitario ed educativo U.N.E.B.A. 2017 – 2019 attualmente in vigore, all'art. 56 del Titolo V "Svolgimento del rapporto di lavoro" alla voce "Reperibilità", in riferimento alle notti passive stabilisce che: "Per alcuni servizi può essere richiesta la presenza nel posto di lavoro della lavoratrice o del lavoratore anche durante il servizio passivo notturno previsto nella fascia 22.00-06.00, per lo più ai fini di supervisione e, in caso di necessità, di pronto intervento"..." "Nel caso in cui alla lavoratrice o al lavoratore sia richiesta la presenza all'interno della struttura per il servizio passivo notturno è data la possibilità di dormire al fine di consentire al lavoratore un recupero psico-fisico adeguato"..., essa (la presenza) ..."non concorre alla determinazione del monte orario settimanale contrattuale delle 38 ore..."detto servizio passivo notturno andrà contenuto, di norma, entro 10 volte al mese..." e ..."darà diritto ad un compenso forfettario in € 20,66 per notte in aggiunta alla normale retribuzione." Quindi, questo "accordo mediato e congiunto" fra gli attori sociali, che ricordiamo essere fundamentalmente i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, stabilisce che è possibile che un educatore professionale socio-pedagogico, un professionista qualificato, dorma fuori casa "generalmente" fino a 80 ore al mese (ma in condizioni particolari anche di più), aumentando la permanenza in struttura da una media di circa 150 ore al mese a circa 230 ore (38 ore settimanali moltiplicate per 4, ovvero un numero medio di settimane per mese), con un incremento del tempo trascorso sul posto di lavoro del 35% abbondante, e ciò per circa 200 euro mensili lordi in più in busta paga.

Immaginiamo che l'ipotetico lavoratore in questione si trovi anche nella posizione di caregiver esclusivo dei propri figli piccoli o di un familiare non autosufficiente, la pretesa di prestare questo tipo di servizio, peraltro per una quantità di tempo di non poco conto, per una cifra che si aggira intorno alle 200 € mensili lorde, oltre che degradante, risulta anche discriminatoria poiché ne limita la libertà e il diritto di conciliare la propria vita professionale con quella familiare. Non tutti i "cargiver di fatto" posseggono le condizioni di legge per beneficiare degli esoneri previsti (per esempio l'altro genitore potrebbe assentarsi per lavoro saltuariamente, ecc...). Come potrebbe mai egli trovare un babysitter disposto a pernottare presso la propria abitazione durante la sua assenza per un compenso inferiore al proprio? Chissà se visto che i bambini dormono e (forse) potrà riposare, il babysitter sarà disposto ad accettare un paio di euro l'ora o, ancora meglio, "una tantum" di duecento euro scarsi, e lordi, mensili per passare fuori casa e lontano dalla propria famiglia un terzo delle notti del mese?

Riconoscimento della Professione

Il professionista dell'educazione socio-pedagogica è un pilastro essenziale all'interno del contesto del Welfare italiano, sminuirne l'importanza implica una trascuratezza nella "visione" dei servizi che compromette l'efficacia degli interventi, limitandone la capacità di raggiungerne gli obiettivi, almeno parziali.

Formazione e Aggiornamento: opportunità mancate

Un'altra criticità riguarda la formazione e l'aggiornamento professionale. Non sempre i CCNL prevedono percorsi formativi adeguati o la possibilità di accedere a corsi di aggiornamento e spesso vi delegano il datore di lavoro limitando così, di fatto, le opportunità di crescita professionale dell'educatore professionale socio-pedagogico.

È sempre importante ricordare che la formazione continua è indispensabile per garantire la crescita e l'eccellenza dei professionisti. Per questo motivo è fondamentale promuovere iniziative volte a favorire la partecipazione a corsi di aggiornamento e a garantire l'accesso a programmi formativi di qualità. Investire nella formazione degli educatori professionali socio-professionali, non solo va a beneficio diretto degli operatori del settore, ma si riflette positivamente anche sulla qualità degli interventi.

Dinamiche disfunzionali: gli educatori “senza titolo”

Dai CCNL emerge con criticità anche la questione dei cosiddetti educatori “senza titolo”, la cui esistenza attuale, in seguito all'introduzione della legge n. 205/17, e una volta decorsi i termini di transizione stabiliti dal comma 597 (scaduti nel 2021), risulta priva di qualsivoglia giustificazione. Nonostante ciò, questa problematica persiste, generando da una parte, confusione fra tutti gli attori sociali coinvolti e, dall'altra, disillusione fra coloro che in essa confidavano per la realizzazione di un cambiamento significativo, un nuovo approccio al tema dell'educazione che riconoscesse e valorizzasse finalmente le competenze professionali degli educatori socio-pedagogici e dei pedagogisti.

La presenza della categoria “educatori privi di titolo” e la sua persistenza nelle declaratorie dei CCNL in attesa di aggiornamento, hanno una responsabilità diretta nella legiferazione in deroga illegittimamente operata da alcune regioni che, in esplicita contrapposizione alla normativa nazionale, ha autorizzato l'assunzione di migliaia di lavoratori privi delle necessarie qualifiche, diffondendone la pratica, in un gioco opportunistico che ha portato alla dequalificazione della professione e le cui conseguenze ricadono quotidianamente sui beneficiari, sui professionisti e sulla società nel suo complesso. Tale prassi, anziché essere considerata eccezionale o transitoria, ha in realtà tentato di consolidarsi quale consuetudine per l'integrazione di forza lavoro a basso costo in un settore professionale spesso afflitto da un'elevata instabilità lavorativa. Ma contrariamente alle argomentazioni di alcuni gruppi sociali, portatori diretti di evidenti interessi specifici, l'alta rotazione del personale non è dovuta affatto alla carenza di professionisti qualificati (si stima la presenza di oltre 200.000 professionisti qualificati fra i soli educatori professionali socio-pedagogici), bensì essa è direttamente riconducibile alle pessime condizioni lavorative ed economiche, assolutamente inadeguate anche rispetto a profili professionali meno esposti al rischio di burnout e alle ingenti responsabilità etiche, morali e legali. Le condizioni lavorative lamentate dagli educatori professionali socio-pedagogici sono infatti talvolta estreme: pagamenti ballerini, strutture fatiscenti, sovraffollate o mal gestite a cui si aggiungono regolamentazioni inaccettabili che i CCNL avvallano quali “standard minimi” come la mancata o ridicola retribuzione per turni notturni e la reperibilità con obbligo di residenza, paghe nette inferiori agli otto euro all'ora, compensi legati alla presenza dell'utenza, tempi per gli spostamenti sul territorio non conteggiati, spesso anche con mezzi propri, contratti a “zero ore” che aggiungono al danno della mancata retribuzione, addirittura la

beffa di precludere l'accesso ai sussidi nazionali in quanto, di fatto, il lavoratore non in situazione di disoccupazione.

La risoluzione delle problematiche legate alle condizioni lavorative degli educatori non sarà facile o immediata ma costituisce un percorso dovuto e necessario. Solo attraverso un impegno concreto e l'adozione di un passo costante e determinato verso il cambiamento sarà possibile elevare gli standard del settore, assicurando un trattamento equo e dignitoso a tutti i professionisti dell'educazione. Ciò si potrà verificare in maniera graduale ma esauriente solo attraverso l'istituzione di un organo specifico e altamente qualificato come l'Ordine professionale multialbo delle professioni pedagogiche ed educative incaricato di vigilare sulle pratiche scorrette che talvolta coinvolgono il settore della cooperazione sociale.

La diaspora dei professionisti dell'educazione: il fenomeno della “fuga dell'educatore”

L'assenza di personale qualificato lamentato da alcuni attori sociali, in evidente conflitto di interesse, è strettamente dipendente dal fatto che quando il tessuto sociale ed economico locale lo consente, l'educatore professionale socio-pedagogico tende a rifiutare gli standard minimi dei CCNL, soprattutto quelli inaccettabili come i turni passivi non retribuiti, e a pretendere benefit, quando possibili, nonché retribuzioni meno risicate.

Esistono purtroppo realtà geografiche e sociali in cui le organizzazioni datoriali sono particolarmente forti in ragione di una generalizzata fame di lavoro e che talvolta, come se già ciò non bastasse, agiscono persino con l'ausilio delle sopracitate strategie di raccolta di manovalanza a basso costo avallate dalle illecite disposizioni regionali “in deroga” o comunque da prassi irregolari diffuse. In questi casi, i professionisti dell'educazione rimangono privi di scelta e, non senza sofferenza per il proprio progetto professionale e di vita andato in frantumi, e frustrazione per gli anni di esperienza e di studio buttati alle ortiche, scappano dalle professioni educative rifugiandosi altrove.

Questo fenomeno è noto come “fuga degli educatori” che li vede abbandonare il proprio settore professionale per strade alternative, meno stressanti o più remunerative come l'attività di insegnamento, che però, anche per i più fortunati si tradurrà purtroppo in un perpetuo stato di precarietà derivante dall'assenza del titolo di accesso alle graduatorie di inserimento in ruolo; oppure verso professioni estranee all'area socio-educativa che pretendono minori investimenti emotivi, non influenzano negativamente la vita sociale e familiare, risultando complessivamente più vantaggiose.

Le cooperative e le altre agenzie che dipendono dal personale educativo per l'erogazione dei propri servizi istituzionali, spesso lamentano la carenza di personale qualificato. Argomentazione più che discutibile alla luce delle stime per difetto che rilevano numeri altissimi di laureati tra il 2001 e il 2021, circa 150.000 fra professionisti in pedagogia e scienze dell'educazione, a cui vanno ad aggiungersi quanti hanno conseguito la qualifica negli anni precedenti e coloro che si sono regolarizzati in sanatoria oppure hanno fruito della normativa transitoria grazie al comma 597 e il 598 della legge 205/17: un popolo di più di 200.000

professionisti qualificati in diaspora dal mondo del lavoro sociale, educativo e pedagogico. È di importanza vitale trovare soluzioni che valorizzino il prezioso lavoro degli educatori e che garantiscano condizioni di lavoro soddisfacenti, in modo da preservare la qualità dei servizi educativi offerti alla comunità e consentire un'evoluzione sana e proficua alle professionalità educative e pedagogiche il cui apporto nella società è tanto ricercato quanto sottovalutato.

Le difficoltà e la forza del lavoro educativo, tra frustrazione e resilienza. Una ricerca che dà voce

di Chiara Bravi

Esplorando le complessità del lavoro educativo: introduzione e contesto della ricerca

La presente ricerca si concentra sulla figura dell'Educatore socio-pedagogico e del Pedagogista, sulle difficoltà e sui punti di forza all'interno del loro ambito professionale.

Attraverso un'analisi approfondita dei diversi aspetti dell'educazione e una riflessione sul concetto di cura educativa, questa ricerca mira a gettare luce sull'importante ruolo svolto di questi professionisti, portando in evidenza le difficoltà che esso comporta ma anche la resilienza di questa categoria professionale.

Questa ricerca è nata perché ho sentito e ascoltato tante storie di educatori e educatrici, pedagogisti e pedagogiste che vivono con difficoltà la loro professione.

Una, in particolare, letta in un gruppo Facebook mi ha colpita, è la storia di una giovanissima educatrice di 23 anni che scrive:

“Io avevo solo un sogno: fare l'educatrice di nido.

Ho studiato per questo. Ma, purtroppo, ho dovuto rinunciare.

Sono arrabbiata, dovrei poter scegliere di non cambiare lavoro e invece devo, devo per forza, perché non tutti possono campare sulle spalle di mamma e papà, non tutti possono dire «preferisco guadagnare poco però fare il lavoro che amo».

Sono arrabbiata perché c'è chi fa questo lavoro senza amarlo ed io che ci tengo profondamente non posso. Mi sento triste quando dovrei sentirmi in grado di mangiare il mondo...”.

Questa ricerca è nata per indagare, se e come, vi sono difficoltà nel lavoro educativo, ma anche per delineare gli aspetti positivi, se presenti.

La presente ricerca si è svolta come una ricerca qualitativa che ha voluto dar ascolto e voce ai partecipanti e alla partecipanti. Come primo passaggio, però, è

è necessario affrontare, anche se brevemente, la cornice teorica approfondita per poi dare più spazio ai loro vissuti e alle loro storie.

La cura educativa e l'impegno politico: guidare il cammino verso una Società equa e solidale

Si è inizialmente delineato il concetto di cura nel contesto del lavoro educativo, che è di fondamentale importanza. L'autrice di riferimento che ha guidato la mia indagine teorica è Luigina Mortari. Seguendo il suo pensiero, e quello degli autori da lei stessa approfonditi, è stata definita la cura come una pratica che va al di là del semplice aspetto assistenziale, rappresentando una forza profonda che permea le nostre vite e le relazioni umane. La cura è una vera e propria essenza che si estende oltre l'assistenza materiale o fisica, trasformandosi in un'opportunità di apprendimento e crescita reciproca.

Questa prospettiva sulla cura implica un approccio completo, che abbraccia non solo gli aspetti pratici, ma anche quelli emotivi e relazionali del lavoro educativo. Essa comporta una dimensione etica che ci spinge a sentirci responsabili degli altri, a condividere con loro gioie e dolori e ad affrontare le sfide con coraggio all'interno delle relazioni che costruiamo. La cura diventa così un veicolo per l'apprendimento, non solo per gli educatori, ma anche per coloro che la ricevono, creando un ambiente di reciproca fiducia, rispetto e crescita.

Oltre ad occuparsi della cura, l'educatore svolge un agire politico cruciale, influenzando l'educazione delle nuove generazioni e promuovendo valori e pratiche che plasmano una società giusta e solidale. La figura dell'educatore è intrinsecamente connessa a una visione politica basata sulla cura, la solidarietà e la ricerca del bene comune. Egli agisce nella formazione delle generazioni future come custode di queste virtù, fungendo da agente di cambiamento sociale che contribuisce attivamente alla costruzione di una società migliore per tutti.

È essenziale che la politica difenda gli educatori, poiché sono loro a trasmettere i valori fondamentali per una società più equa e un futuro più promettente.

Metodologia di Ricerca: Esplorare le Voci degli Educatori attraverso l'Indagine Qualitativa

Come afferma Mortari, il sapere pedagogico ha necessità di una seria ricerca teoretica e di una rigorosa ricerca empirica. Pertanto, dopo l'approfondimento teorico, si è condotta una indagine sul campo di tipo qualitativo poiché offre un quadro metodologico e teorico che ben si adatta alla complessità degli scenari educativi. Esso permette di esplorare le esperienze umane e comprenderle, consente di catturare le narrazioni umane attraverso dati descrittivi e testimonianze, dati che possono essere analizzati in profondità, contribuendo a sviluppare una comprensione approfondita delle difficoltà e della forza del lavoro educativo.

Come paradigma è stato scelto quello ecologico che rappresenta un approccio di ricerca e una visione del mondo che si focalizza sull'interconnessione, la relazione e l'interdipendenza tra gli esseri viventi, la comunità e l'ambiente circostante. Nel paradigma ecologico, i presupposti politici indicano che all'interno di una ricerca non è sufficiente raccogliere conoscenze astratte, ma è necessario tradurre queste conoscenze in strumenti per sviluppare nuove politiche e migliorare la qualità della vita delle persone; in questo caso di educatori e educatrici, e indirettamente, quella dei destinatari.

Sono state scelte due filosofie di ricerca, quella fenomenologica e quella critica: la prima per gli atti cognitivi che suggerisce, per i principi fondamentali da seguire in una ricerca, ossia non cercare, fare vuoto, salvare il particolare. La seconda perché ritiene che il ricercatore debba promuovere processi di consapevolezza, con uno sguardo critico ed evitando di accettare le interpretazioni comuni. Lo scopo è quello di destrutturare le logiche presenti per tendere ad un futuro migliore.

Raccolta ed analisi dei dati: un viaggio nelle esperienze educative

Per la raccolta dei dati è stato utilizzato lo strumento dell'intervista scritta, proposta tramite Facebook, composta da 5 domande:

- *“Come vivi l'esperienza del lavoro educativo?”;*
- *“Ritieni di essere sottopagato? Se sì, come ti fa sentire questo? Cosa provi?”*
- *“Se il tuo stipendio è regolare, pensi dovresti guadagnare di più? Quanto?”*
- *“Lavori più ore di quelle consentite per legge (13h/giorno o 48h/settimana) o con turni troppo ravvicinati (meno di 11h tra un turno e l'altro)? Se sì, come influisce questo su di te e sulla tua vita?”*
- *“Hai dovuto rinunciare alla tua professione? Perché? Cosa ha comportato per te?”*
- *“Perché continui a svolgere questo lavoro?”*

Per l'analisi dei dati è stato utilizzato il metodo meticciano di Mortari che unisce l'approccio fenomenologico eidetico a quello della grounded theory. Entrambi si concentrano sull'apprendimento dell'esperienza umana, pongono l'accento sulla costruzione di teorie basate sui dati, anziché su ragionamenti deduttivi, e richiedono di evitare l'interpretazione catturando la complessità dei fenomeni studiati.

Il processo di analisi dei dati è avvenuto attraverso l'analisi delle descrizioni fornite dai partecipanti, cui è stata attribuita un'etichetta concettuale; esse sono poi state raggruppate in categorie o anche in macrocategorie, pervenendo così al coding system.

Passiamo ora ai risultati della ricerca: hanno partecipato 350 educatori ed educatrici, oltre a 20 pedagogisti e pedagogiste. Tra i partecipanti, solo 22 sono di genere maschile. Il 70% dei partecipanti lavora nelle regioni del nord Italia, mentre il restante 30% è distribuito tra le regioni del centro, del sud e delle isole. La maggioranza dei partecipanti ha un'età compresa tra i 25 e i 44 anni, ma vi è anche una rappresentanza significativa nella fascia d'età tra i 45 e i 54 anni. La presenza di partecipanti under 24 anni o over 54 anni è numericamente inferiore.

Passiamo ora ai risultati della ricerca: hanno partecipato 350 educatori ed educatrici, oltre a 20 pedagogisti e pedagogiste. Tra i partecipanti, solo 22 sono di genere maschile. Il 70% dei partecipanti lavora nelle regioni del nord Italia, mentre il restante 30% è distribuito tra le regioni del centro, del sud e delle isole.

La maggioranza dei partecipanti ha un'età compresa tra i 25 e i 44 anni, ma vi è anche una rappresentanza significativa nella fascia d'età tra i 45 e i 54 anni. La presenza di partecipanti under 24 anni o over 54 anni è numericamente inferiore.

Risulta inoltre che il 28% dei partecipanti ha un inquadramento contrattuale scorretto o lavora in nero: più di una persona su quattro.

Alla prima domanda, "Come vivi l'esperienza del lavoro educativo?", hanno risposto 318 partecipanti.

Dall'analisi condotta sui dati raccolti, emerge che vi sono 95 educatori che vivono un'esperienza positiva nel loro lavoro educativo. Questi individui esprimono un notevole grado di soddisfazione e gratificazione rispetto alla loro professione. Le loro risposte riflettono una vasta gamma di emozioni positive legate al loro ruolo di educatori, contribuendo così a creare un ambiente di lavoro positivo e appagante.

"È un lavoro bellissimo, vi credo profondamente. Saper stare nelle situazioni educative, comunicare con i propri utenti, qualunque problematica e bisogno presentino, è un lavoro di limatura di parole, verbi, posture, azioni continuo.

Non è per tutti. Non è da tutti saper cogliere il bisogno del momento e sapervi rispondere nella maniera più efficace, dignitosa e qualitativa possibile. Sono orgogliosa di incontrare le persone che incontro nel mio cammino e di imparare da ognuna di loro. Sono bambini, anziani, genitori, disabili, persone con disagio mentale.

Questa è la passione che metto nel mio lavoro: l'incontro e la comunicazione aperta verso l'altro è il lascito che vorrei trasmettere nel mio impegno".

La maggioranza degli educatori e delle educatrici coinvolti nell'indagine, pari a 130, manifesta una percezione positiva del proprio lavoro nel campo educativo. Tuttavia, questa percezione positiva coesiste con diverse problematiche e insoddisfazioni legate a vari aspetti della loro professione. Tra le principali questioni sollevate figurano la mancanza di adeguato riconoscimento economico, le sfide psicologiche ed emotive, l'esperienza di stress e i problemi nella gestione organizzativa.

Questi risultati indicano che, nonostante la presenza di una forte passione e gratificazione nel loro lavoro, i professionisti dell'educazione affrontano sfide significative nella loro quotidianità lavorativa.

Un'educatrice dichiara, riguardo al suo lavoro: *“Lo amo ma siamo sottovalutati, sfruttati, sottopagati, la sto vivendo male”*. Un'altra persona afferma *“Amo il mio lavoro, ma la coop vive nell'illegalità e purtroppo non trovando altro mi tocca restare per vivere ma vorrei andarmene e denunciare”*. E ancora *“Amo il mio lavoro, che faccio con entusiasmo e che svolgo da più di 10 anni. Nonostante questo vivo a tratti il disagio della scarsa considerazione della mia figura professionale e questo mi porta a momenti di nervosismo e senso di ingiustizia”*.

Da un'altra prospettiva, l'analisi delle risposte degli educatori che hanno riportato esperienze negative (84 partecipanti) evidenzia sfide e insoddisfazioni significative associate al loro lavoro nel campo educativo. Questi educatori esprimono una serie di sentimenti negativi e preoccupazioni riguardo alla loro professione. Molti di loro segnalano di vivere una situazione lavorativa difficile e di sentirsi a disagio o demotivati a causa delle sfide che devono affrontare quotidianamente.

C'è chi considera il lavoro “pietoso” e chi dichiara che: *“Dopo 23 anni di lavoro sono molto stanca, soprattutto perché veniamo considerati nulla. In questo momento vorrei smettere di essere troppo stanca.”*

Alla seconda domanda, *“Ritieni di essere sottopagato? Se sì, come ti fa sentire questo? Cosa provi?”*, hanno risposto 334 intervistati ed emerge chiaramente una varietà di opinioni e reazioni emotive. Questi risultati indicano che la percezione di essere sottopagati è un problema complesso che va oltre una semplice risposta “sì” o “no”.

Innanzitutto, 280 intervistati si sono dichiarati sottopagati. Le ragioni dietro questa percezione possono essere diverse: alcuni ritengono di essere sottopagati in relazione agli aspetti specifici del loro lavoro, come la quantità di ore lavorate, la responsabilità richiesta o la formazione necessaria; altri si sentono sottopagati a causa della svalutazione e della mancanza di apprezzamento nel loro settore, nonostante svolgano un lavoro socialmente rilevante. Inoltre, ci sono coloro che vivono emozioni negative, come rabbia, tristezza o demotivazione, a causa della loro percezione di una retribuzione non adeguata, e questo può influire negativamente sulla loro autostima e motivazione.

Un'educatrice dichiara: *“Mi ritengo sottopagata per tutte le fatiche che affrontiamo ogni giorno, per lo stress correlato del quale tanto si parla ma poi finisce lì, nessun sostegno, nessun appoggio”*. C'è poi chi vive un conflitto *“Mi sento costretto a scegliere tra un lavoro che amo e faccio bene e la sopravvivenza”*. Chi non ce la fa più: *“Male, mi sento povera con un lavoro e non riesco a mantenere mia figlia”*. C'è chi è disillusa: *“Troppo sottopagato questo lavoro. Mi sento demoralizzata. Mi sono pagata interamente l'università lavorando perché avevo un sogno. Sogno completamente infranto dalle cooperative che sanno solo sfruttare i giovani.”* E chi non si sente riconosciuta *“Sì, sono sottopagata. Mi fa sentire una cittadina sentire una cittadina con davvero pochi diritti, non riconosciuta nel proprio ruolo né dalle istituzioni né dalla società”*.

D'altra parte, 36 intervistati non si sentono sottopagati e ritengono che la loro retribuzione sia adeguata in rapporto al lavoro svolto. Le ragioni dietro questa percezione possono variare, ma in generale si sentono soddisfatti della loro situazione finanziaria.

Alla domanda *“Se il tuo stipendio è regolare, pensi dovresti guadagnare di più? Quanto?”* hanno risposto 314 partecipanti. Il 92,3% dei partecipanti (277) pensano che dovrebbero guadagnare di più, in media circa 1600 €. Il 6,7% (23) ritiene di essere pagato adeguatamente.

Dalle risposte dei 298 intervistati alla domanda *“Lavori più ore di quelle consentite per legge (13h/giorno o 48h/settimana) o con turni troppo ravvicinati (meno di 11h tra un turno e l'altro)? Se sì, come influisce questo su di te e sulla tua vita?”* emerge un quadro variegato delle loro esperienze lavorative.

Un primo gruppo di persone, composto da 200 intervistati, sembra rispettare scrupolosamente i limiti di legge riguardanti le ore di lavoro. Questi individui lavorano in contesti in cui l'orario di lavoro è attentamente monitorato e rispettato, consentendo loro di gestire meglio il bilancio tra lavoro e vita privata.

Un secondo gruppo di 54 persone sembra lavorare costantemente più ore di quelle consentite dalla legge. Questo può portare a conseguenze significative, come stanchezza, stress e difficoltà nel gestire il tempo per la famiglia e gli interessi personali. In alcuni casi, può persino rendere difficile staccare mentalmente dal lavoro.

“Lavoro più ore di quelle previste, senza straordinari pagati, spesso considerate scontate e senza riconoscimento.” E ancora, “E' usurante, non c'è più tempo libero da trascorrere in famiglia. Il riposo che c'è è poco e io arrivo talmente esausta da non avere le energie per godermelo”.

Un terzo gruppo, composto da 29 persone, ha dichiarato di sfiorare occasionalmente gli orari di lavoro consentiti. Queste persone sperimentano saltuariamente turni extra o troppo ravvicinati, il che può comportare fatica e influire negativamente sulla loro vita al di fuori del lavoro.

Un'educatrice racconta: *“A volte, spesso, accade. Influisce negativamente perché accumulo stanchezza psicofisica e non riesco a concentrarmi sul lavoro né sulla vita privata, mi perdo pezzi, mi confondo”.*

Dalle risposte dei 243 intervistati alla domanda *“Hai dovuto rinunciare alla tua professione? Perché? Cosa ha comportato per te”* emergono tre principali esperienze:

Un primo gruppo consiste in coloro che non hanno ancora rinunciato alla loro professione, rappresentando la maggioranza con 139 partecipanti. Questi individui sono determinati a continuare nel loro campo di lavoro, nonostante possano avere dubbi sul futuro o considerare alternative.

Il secondo gruppo è composto da coloro che stanno valutando la possibilità di rinunciare, che sono 45 intervistati. Queste persone si trovano in una fase di riflessione sulla loro situazione professionale e potrebbero essere aperte a cambiamenti, ma non hanno ancora preso una decisione definitiva.

Infine, il terzo gruppo è formato da coloro che hanno effettivamente rinunciato alla loro professione, che sono 44 intervistati. Le ragioni dietro questa decisione variano, ma possono includere motivi: economici, malessere sul luogo di lavoro, stress e mancanza di riconoscimento.

Infine, è stata posta la seguente domanda: *“Nonostante le difficoltà continui a svolgere la tua professione? Se sì, perché lo fai?”*. La maggioranza degli intervistati (217 persone) continua a svolgere la loro professione educativa per varie ragioni. Queste motivazioni possono essere suddivise in diverse categorie, tra cui l'amore per il lavoro, la passione, la fiducia nel valore sociale e politico di ciò che fanno, il senso di soddisfazione personale derivante dal lavoro e il riconoscimento da parte delle famiglie e dei destinatari dei loro servizi. Alcuni di loro continuano per attitudine e formazione, mentre altri sentono una responsabilità verso i destinatari del loro lavoro.

È qui che è emersa la resilienza, il nonostante tutto, la forza.

Il 70% degli intervistati continua e resiste. C'è chi lo fa perché piace: *“Mi piace, mi diverto con i colleghi e provo grande soddisfazione e tanto affetto per le persone che seguo. Mi sento anche molto ben valutata da capo e colleghi”*. Chi perché lo ama *“Amo il mio lavoro e preferisco così che fare qualcosa che non mi piace guadagnando di più”*. C'è chi ci crede *“Credo nell'importanza dell'educazione e dei processi di cura”*. C'è chi continua a svolgere questo lavoro per attitudine: *“Perché è il mio lavoro, quello per cui sento di essere nata. Mi viene naturale dal profondo del cuore, non è facile spiegarlo. Se avessi davanti un bambino sarebbe più semplice spiegarlo, perché loro lo sentono”*. C'è chi continua per i destinatari: *“Mi piace il mio lavoro, lavorare con i minori, mi piace quando scoprono qualcosa, quando parlano e si sorprendono di aver detto qualcosa di assolutamente intelligente, quando si avviano all'autonomia e quindi falliscono diverse volte ma poi riescono ed è fantastico il modo in cui si illuminano, anch'io mi illumino con loro”*. E infine c'è chi crede di poter cambiare le cose *“Perché credo ancora che possiamo dare un contributo alla giustizia sociale”* e ancora *“Voglio provare nella mia vita a lasciare un miglioramento nella vita delle persone e nella società.”*

Un secondo gruppo (57 persone) continua a svolgere la propria professione educativa al momento, ma molti di loro stanno valutando alternative o aspettando nuovi sviluppi. Alcuni rimangono nel campo per mancanza di alternative o per ragioni economiche, ma stanno comunque considerando cambiamenti futuri.

Infine, c'è un gruppo più piccolo di individui (23 persone) che ha deciso di non continuare nella propria professione educativa. Questi individui hanno motivazioni varie, come la ricerca di nuove opportunità di lavoro o la percezione di una mancanza di prospettive nella loro professione attuale. Alcuni stanno valutando alternative, mentre altri hanno già avviato pratiche di disoccupazione.

Sfide, risorse e resilienza nell'ambiente educativo: valorizzare il ruolo degli Educatori nella Società e affrontare le difficoltà con determinazione

La ricerca condotta fornisce un'analisi approfondita e completa dell'esperienza lavorativa degli educatori all'interno del contesto educativo, rivelando una complessa dinamica tra le sfide insite nella professione e le forze motivazionali che la sostengono. Questo studio offre un quadro dettagliato, che va al di là della superficie, evidenziando le complesse sfumature che caratterizzano la vita degli educatori.

Questa professione è intrisa di un complesso intreccio di sfide. La questione finanziaria, ad esempio, assume un significato cruciale poiché la mancanza di adeguato riconoscimento economico non solo incide sul benessere finanziario degli educatori, ma può anche minare la loro motivazione intrinseca. Le sfide psicologiche ed emotive, quali il carico emotivo dovuto alle dinamiche di gruppo o le difficoltà individuali dei destinatari, richiedono una notevole competenza nell'autocontrollo emotivo e nell'empatia. L'esperienza di stress costante è un accompagnamento inevitabile di questa professione, spesso associato a responsabilità imponenti, alla necessità di adattarsi rapidamente alle diverse esigenze degli educandi e all'incertezza intrinseca del processo educativo. Infine, i problemi nella gestione organizzativa, come la burocrazia e la limitatezza di risorse, possono essere fonte di frustrazione, rallentando l'efficienza e la creatività nell'ambiente educativo.

Contrapposti alle difficoltà, ci sono una serie di elementi positivi che costituiscono il fulcro dell'attrazione e dell'impegno degli educatori. La passione per l'educazione e la formazione dei partecipanti rappresenta un motore intrinseco, alimentato dal desiderio di plasmare il futuro attraverso la crescita e lo sviluppo degli altri. La gratificazione personale, spesso derivante dalla visione dei risultati tangibili del proprio lavoro, costituisce un nutrimento essenziale per il benessere psicologico degli educatori. Inoltre, la percezione del valore sociale e politico della professione educativa impregna questa carriera di significato e importanza, inducendo gli educatori a perseverare in un contesto talvolta arduo. Il riconoscimento da parte delle famiglie degli educandi e della comunità sottolinea l'importanza cruciale del ruolo degli educatori nella società.

La dicotomia tra frustrazione e resilienza emerge chiaramente come un tratto distintivo e complesso all'interno della professione educativa. Gli educatori, immersi nelle sfide quotidiane del loro lavoro, spesso sperimentano un senso di frustrazione.

Tuttavia, è notevole osservare che molti educatori dimostrano una sorprendente resilienza di fronte a queste sfide. La passione per il proprio lavoro e il profondo senso di missione li spingono a superare le difficoltà quotidiane. La loro capacità di gestire lo stress e affrontare le difficoltà emotive è una testimonianza di questa resilienza, così come la loro determinazione a perseverare nonostante le sfide economiche. La consapevolezza dell'importanza del loro ruolo nella formazione delle menti e delle vite degli educandi alimenta questa resilienza, inducendo gli educatori a perseguire con fervore il loro obiettivo di apportare un contributo significativo alla società attraverso l'educazione.

La testimonianza di coloro che operano in questo campo è un richiamo urgente alla riflessione e all'azione. Il tessuto sociale italiano si basa in gran parte sul lavoro instancabile e spesso invisibile di questi professionisti, che si dedicano anima e corpo all'educazione nonostante le sfide quotidiane.

Ciò che rende questa ricerca particolarmente significativa è la dimostrazione straordinaria di resilienza da parte di molti educatori e educatrici. Nonostante le difficoltà e le avversità incontrate nel loro percorso professionale, una considerevole percentuale di essi continua a svolgere il proprio lavoro con passione, dedizione e determinazione. Questa resistenza civile e sociale è la testimonianza della profonda vocazione di questi professionisti e della loro convinzione nel valore intrinseco dell'educazione e della pedagogia.

È essenziale sottolineare però, che questa resilienza non può essere considerata una soluzione sostenibile a lungo termine. È imperativo che la società, le istituzioni e le organizzazioni riconoscano il valore di noi professionisti e ci garantiscano condizioni di lavoro dignitose, retribuzioni adeguate e supporto emotivo. Solo attraverso un impegno congiunto e sforzi coordinati sarà possibile creare un ambiente in cui gli educatori e le educatrici possano svolgere il proprio lavoro in modo sereno ed efficace, fornendo un'educazione di alta qualità a tutte le persone coinvolte.

Ringrazio tutti i partecipanti di questa ricerca e che continuano a plasmare il mondo attraverso l'educazione e la pedagogia. Il vostro impegno è un faro di speranza che illumina il cammino verso un futuro migliore per tutti.

Educatore professionale socio-pedagogico e pedagogista, Gianvincenzo Nicodemo opera in attività di orientamento presso il collocamento mirato rivolto a persone con disabilità. È vicepresidente nazionale dell'Associazione Pedagogisti e Educatori Italiani. Ha all'attivo alcune decine tra monografie ed articoli scientifici relativi all'educazione e ai servizi sociali.

L'approvazione della Legge 55/2024 che istituisce ordine delle professioni pedagogiche ed albi dei pedagogisti e degli educatori apre l'esigenza di una rinnovata riflessione sul mondo dell'educazione. Quale contributo le professioni di educatore professionale socio-pedagogico danno al complesso dei servizi socio-educativi, socio-assistenziali, socio-sanitari e di istruzione nei quali operano? Quali sono le condizioni concrete ed effettive dell'attività di questi professionisti? Quale tutela sindacale per le professioni di educatore professionale socio-pedagogico?

Questo volume, a cura di Gianvincenzo Nicodemo, che raccoglie contributi del curatore e di Moreno Castagna e Chiara Bravi, intende porre queste questioni al centro della riflessione nella categoria.

